



Gianluca Rabino

(dottore in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino)

*Ipse Episcopus iudex: ritorno alla tradizione canonica? **

SOMMARIO. 1. Premessa - 2. *L'episcopalis audientia*. Riconoscimento, evoluzione e problematiche - 3. L'età medievale e la nascita degli ufficiali. I tribunali "guardiani del vincolo" - 4. Dal Concilio di Trento alla prima codificazione - 5. Dal *Codex* del 1983 all'Istruzione *Dignitas connubii* - 6. Conclusioni.

1 - Premessa

Non v'è dubbio che l'innovazione più controversa della riforma dei processi di nullità matrimoniale promulgata da Papa Francesco consista nel nuovo *processus brevior coram Episcopo*, attivabile a particolari condizioni - il consenso dei coniugi e il ricorrere di circostanze che rendano manifesta la nullità - e affidato alla decisione del Vescovo diocesano¹. Su questo punto si è in effetti catalizzata l'attenzione della dottrina canonistica, che specialmente sulla *pars dinamica* del nuovo rito ha presentato osservazioni, perplessità, proposte. A quasi due anni dall'entrata in vigore della novella, tuttavia, alcuni aspetti concernenti *la figura* del Vescovo come giudice sono stati toccati solo superficialmente tanto dagli Autori inclini a sostenere le innovazioni apportate, quanto da quelli dichiaratisi più dubbiosi². Risulta ancora aperto, in particolare, un interrogativo di natura storica: il fatto che il Vescovo diocesano sia ora chiamato a giudicare di persona alcune cause matrimoniali³ rappresenta effettivamente un ritorno alle origini del

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. **FRANCESCO**, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *AAS* 107 (2015), pp. 958-967, d'ora innanzi *MIDI*; segue un *corpus* di regole procedurali, *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, in *AAS* 107 (2015), pp. 967-970 (d'ora innanzi, *RP*). Com'è noto, il Pontefice è analogamente intervenuto sul Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cfr. **FRANCESCO**, m.p. *Mitis et misericors Iesus*, in *AAS* 107 (2015), pp. 946-954, con relativa *Ratio procedendi* alle pp. 954-957.

² Cfr. **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi. Parte prima*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9 del 2016, pp. 65-66; **EAD.**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi. Parte seconda*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 10 del 2016, pp. 1-4.

³ Senz'altro nel *processus brevior*, ma non solo. Si dice infatti che il Vescovo deve



ministero episcopale, quasi la riespansione di una potestà indebolita dalle incrostazioni dei secoli? Si è infatti cercato, a più riprese, di presentare la scelta operata dai *motu proprio* pontifici come un naturale sviluppo nella tradizione giuridica della Chiesa, mettendone in luce lo spirito di continuità e il desiderio di mescolare sapientemente *nova et vetera*. Il Decano della Rota Romana, in particolare, ha elogiato l'intenzione del Pontefice di far rivivere "l'esercizio dei santi vescovi dei primi secoli della Chiesa, che tenevano a manifestare personalmente la potestà sacramentale - ricevuta con l'imposizione delle mani nell'ordinazione episcopale - di padri, maestri, giudici"⁴. Ha poi sviluppato più estesamente queste argomentazioni il Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, l'Arcivescovo Giovanni Angelo Becciu, il quale - intervenendo all'atto accademico di inizio anno dello Studio Rotale, il 4 novembre 2015 - ha dedicato buona parte della propria prolusione a un *excursus* di carattere storico⁵; lo stesso ha fatto, anche sulla scia di questo testo, il prof. Massimo del Pozzo nella sua opera monografica dedicata al *processus brevior* (sotto titoli come "un'innovazione nel segno della tradizione" e "una riforma nella continuità storica"⁶).

La rapidità d'esame di questi pur autorevoli contributi, tuttavia, ha lasciato insoddisfatti numerosi, legittimi quesiti di carattere storico e metodologico. Anzitutto, è bene chiarire la "materia del contendere": che il Vescovo diocesano sia in quanto tale *giudice naturale* dei propri fedeli, infatti, è principio di diritto divino *indiscutibile e indiscusso*, e dunque non bisognoso di puntualizzazioni⁷. Quel che invece occorre approfondire più accuratamente sono le *modalità di esercizio* di tale potere, le quali - lungi dal deporre in favore di un'ininterrotta consuetudine di esercizio personale della potestà giudiziaria da parte del Vescovo - si presentano tutt'altro che

giudicare *speciatim* ("specialmente": cfr. MIDI, Proemio) nelle cause trattate con processo più breve: il che significa, con tutta evidenza, che non deve farlo *esclusivamente* in quelle (si sofferma su questo punto J. LLOBELL, *Corso sulla riforma del processo matrimoniale canonico*, contributo online in www.pusc.it).

⁴ P.V. PINTO, *La riforma del processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità. Voluta e decisa da Papa Francesco*, in *L'Osservatore Romano*, 8 settembre 2015.

⁵ Cfr. G.A. BECCIU, *Il vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco. Prolusione in occasione dell'Atto accademico di inizio attività 2015-2016 dello Studio rotale*, in *L'Osservatore Romano*, 4 novembre 2015.

⁶ M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edizioni Santa Croce, Roma, 2016, p. 41.

⁷ Cfr. G. BONI, *La recente riforma, parte prima*, cit., p. 66: "al contrario di quanto superficialmente è stato commentato da qualche cronista (ma non solo), ai vescovi non viene attribuito per la prima volta e in maniera inedita dai *Motu Proprio* il potere di giudicare che essi mai hanno perso".



omogenee nel corso dei due millenni di storia della Chiesa. Se già nei primi secoli, in effetti, è difficile rinvenire un vero e proprio giudizio *ad nutum Episcopi*, una certa istituzionalizzazione dell'esercizio *per alios* di questa potestà si avrà fin dai secoli XII e XIII: tempi non solo generalmente floridi per lo *ius Ecclesiae*, ma caratterizzati dalla presenza di molti autorevoli canonisti (*rectius*, di giuristi *in utroque*) tra le fila dell'episcopato. Tutti, perciò, potenziali "Vescovi giudici" di indubbia preparazione. Eppure, è proprio in questa congiuntura che nascono e si diffondono in tutta Europa gli *officiali*, ossia quei chierici stabilmente delegati dal Vescovo a ricevere e trattare le questioni giudiziarie, incluse le cause matrimoniali. Essi, presto contornati da un organico di operatori specializzati, segnano il progressivo passaggio a una struttura chiamata sì ad amministrare la giustizia in nome del Vescovo, ma da una posizione di discreta autonomia e terzietà nei suoi stessi confronti. V'è dunque, a spingere i Vescovi ad agire in questo modo, un qualcosa di più profondo della semplice mancanza di tempo o di preparazione giuridica: una sollecitudine per la giustizia che, di fatto, introduce nella Chiesa rilevanti garanzie di imparzialità della funzione giurisdizionale e di qualità della giurisprudenza. Tale modalità di esercizio della *potestas iudicandi*, dopo secoli di affinamento, sarà in effetti cristallizzata nella prima codificazione canonica del 1917, lasciata intatta dal Concilio Vaticano II⁸ e pacificamente confermata nel *Codex Iuris Canonici* del 1983. L'Istruzione *Dignitas connubii* del 2005, infine, non farà che ribadire ulteriormente l'opportunità, per i Vescovi, di astenersi dal giudicare personalmente nelle cause matrimoniali: così coronando un percorso storico rispetto al quale, in ultima analisi, è assai difficile rinvenire un'effettiva continuità in alcune scelte operate dalla recente riforma.

2 - *L'episcopalis audientia*. Riconoscimento, evoluzione e problematiche

Già il Nuovo Testamento non manca di accennare, soprattutto negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere di Paolo, alle prime incombenze "giudiziarie" sorte nella vita delle nascenti comunità cristiane: non poteva non emergere,

⁸ Su questo specifico profilo si rinvia alle osservazioni di **M. MINGARDI**, *Il ruolo del vescovo diocesano*, in Redazione di *Quaderni di Diritto Ecclesiale* (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora, Milano, 2016, pp. 92-93. Cfr. anche **G. BONI**, *La recente riforma, parte prima*, cit., pp. 58-59; **R. MINNERATH**, *La Ratio legis du motu proprio: éclairages théologiques et canoniques*, in **C. DOUNOT, F. DUSSAUBAT**, *La réforme des nullités de mariage, une étude critique*, Artège Lethielleux, Paris, 2016, p. 20; **B. GONÇALVES**, *La responsabilité des évêques dans le motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus*, in **C. DOUNOT, F. DUSSAUBAT**, *La réforme*, cit., pp. 167-169.



del resto, allora come oggi, l'esigenza di fornire "la soluzione giusta [...] alle questioni poste dalla vita ecclesiale"⁹. Tutto ciò, peraltro, va inquadrato in quell'alternarsi di feroci persecuzioni e periodi di tolleranza da parte dell'Impero che nel complesso garantì, per lungo tempo, una sostanziale indifferenza dello Stato nei confronti dell'organizzazione giuridica interna delle comunità¹⁰. Un'indifferenza che, proprio nell'ambito delle controversie fra cristiani, era in un certo senso incoraggiata e auspicata: *gentiles ergo ne cognoscant lites vestras*¹¹, riporta chiaramente la *Didascalia*, evocando il diffuso timore dei primi fedeli di "scandalizzare" i pagani, e la conseguente opzione per una risoluzione delle controversie interna alla comunità, conformemente al precetto paolino¹². La stessa *Didascalia Apostolorum* offre poi altri spunti d'interesse per un'analisi dell'attività giudiziaria nei primi secoli: per limitarsi ai punti salienti, l'invito a rendere giustizia *cum caritate*¹³ e *cum misericordia multa*¹⁴ (che perciò permeano anche questo ambito fin dagli albori), nonché - annotazione di particolare rilevanza - la raccomandazione affinché *assistant omnibus iudiciis presbyteri ac diaconi cum episcopis*¹⁵, da cui deriva che "benché sia l'unico giudice legittimo, il vescovo deve tuttavia evitare di giudicare in solitudine e deve invece farsi sempre assistere dal proprio clero"¹⁶. *Nulla quaestio* sul ruolo di

⁹ C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I, Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*. Giuffrè, Milano, 2009, pp. 43-44. Sul "paradosso della giustizia cristiana" cfr. anche L. LOSCHIAVO, *Non est inter vos sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem suum? Processo e giustizia nel primo cristianesimo dalle origini al vescovo Ambrogio*, in G. Bassanelli (a cura di), *Ravenna capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 67-68.

¹⁰ Cfr. J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire Romain (IV^e-V^e siècles)*, Editions Sirey, Paris, 1958, p. 230: "l'Église ne pouvait donc renoncer à la prérogative essentielle qu'est la juridiction. [...] Mais, jusqu'à la reconnaissance du christianisme par l'Etat, cette juridiction ne pouvait s'exercer que dans le cadre de la communauté chrétienne. L'Etat l'ignorait. Elle n'avait aucune autorité officielle. Ni pour la comparution des parties, ni pour l'exécution de la sentence, elle ne pouvait espérer une aide séculière. Les sanctions prononcées ne pouvaient être que disciplinaires ou religieuses".

¹¹ F.X. FUNK, *Didascalia et constitutiones Apostolorum*, Schoeningh, Paderborn, 1905, p. 140.

¹² Cfr. G. VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX)*, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 3-7 (specie 4-5); J. BELDA INIESTA, *El ministerio judicial del obispo hasta el surgimiento de la Lex Christiana (ss. I-IV)*, in *Anuario de Derecho Canónico* 4 (2015), p. 392; G. CHIODI, *Cristianesimo medievale e diritto*, in M. Benedetti (a cura di), *Storia del cristianesimo. II. L'età medievale (secoli VIII-XV)*, Carocci, Roma, 2015, pp. 168-169.

¹³ F.X. FUNK, *Didascalia*, cit., p. 48.

¹⁴ F.X. FUNK, *Didascalia*, cit., p. 142.

¹⁵ F.X. FUNK, *Didascalia*, cit., p. 142.

¹⁶ L. LOSCHIAVO, *Non est inter vos*, cit., p. 82; in tal senso anche K. BAUS, *Il*



assoluta preminenza mantenuto dagli Apostoli e a seguire dai loro successori nelle diverse comunità: ma quel che preme qui evidenziare è la consapevolezza aurorale, nella Chiesa, della necessità di giovare di collaboratori nel disbrigo degli affari correnti¹⁷, e in modo particolare del prudente intervento - "quasi per atto naturale"¹⁸ - di veri e propri colleghi nel dirimere le prime controversie interne, anche al fine di limitare un'eccessiva libertà dei singoli Vescovi (specie nel periodo antecedente la *Didascalia*)¹⁹.

Ferma restando questa costante assistenza del presbiterio²⁰, emerge progressivamente la tendenza, che potrebbe definirsi genericamente come "centralizzatrice", a evidenziare l'autorità e la responsabilità del Vescovo²¹: *nihil sine Episcopo*, ammonisce Ignazio d'Antiochia²², mentre vanno

completamento dell'organizzazione ecclesiastica nel III secolo, in H. JEDIN (dir.), *Storia della chiesa. I. Le origini*, Jaca Book, Milano, 1992, p. 446; G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., p. 18 (*ex multis*).

¹⁷ Cfr. O. CONDORELLI, *Ordinare - Giudicare. Ricerche sulle potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1997, pp. 85-105.

¹⁸ *Votum della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense, Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, I/IV/I, 1, Typis polyglottis Vaticanis*, Città del Vaticano, 1961, p. 366.

¹⁹ Cfr. L. LOSCHIAVO, *Non est inter vos*, cit., p. 80: "per altro verso, proprio l'autonomia che i vescovi andavano allora assicurandosi, nascondeva in sé un serio pericolo. Non disponendo ancora di un efficace strumento di coordinamento [...] l'autorità del singolo vescovo, chiamato a rivivere e reinterpretare alla luce del messaggio evangelico schemi procedurali ricavati dalla tradizione locale, poteva facilmente essere fonte di scelte arbitrarie e comunque di confusione. [...] Per quanto ne sappiamo, il primo a preoccuparsi di questo problema e, soprattutto, il primo a sforzarsi di tracciare un più preciso quadro di riferimento per i vescovi impegnati nel ruolo di pacificatori e dispensatori di giustizia fu l'autore della collezione nota come *Didascalia apostolorum* o *Doctrina duodecim apostolorum*", "molto probabilmente un vescovo egli stesso".

²⁰ Cfr. J. SALEGUI URDANETA, *La potestad judicial en la diócesis*, in *Cuadernos Doctorales* 23 (2009), p. 55.

²¹ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 35: «con la scomparsa degli apostoli si afferma la "successione" degli episcopi nei loro servizi e diviene preminente la funzione dei presbiteri-episcopi nel governo delle comunità rispetto alle funzioni carismatiche (dei profeti e dei dottori). Un'altra tappa è la separazione degli episcopi dalla cerchia dei presbiteri. [...] Da ultimo, si determina il passaggio degli episcopi dalla presidenza di una comunità particolare a quella di una diocesi quando, nella seconda metà del II secolo, il cristianesimo si diffonde dalle città alla campagna e nascono nell'ambiente rurale le chiese-figlie, dirette da presbiteri e legate alla chiesa-madre».

²² Cfr. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Ep. ad Trallianos*, II, in PG 5, col. 675; *Ep. ad Philadelphenses*, VII, in PG 5, coll. 701-703; *Ep. ad Smyrnæos*, VIII, in PG 5, col. 714. In proposito cfr. E. PRINZIVALLI, A. SÁEZ, *Le molteplici strade del vangelo (I-II secolo) e il consolidamento ortodosso del III secolo*, in E. Prinzivalli (a cura di), *Storia del cristianesimo. I. L'età antica (secoli I-VII)*, Carocci, Roma, 2015, p. 108: "da come Ignazio insiste nel dire che



precisandosi le sue funzioni giurisdizionali (con applicazione di norme ecclesiastiche e secolari, definitività della sentenza e - dato di rilievo - preoccupazione di statuire in maniera accurata, senza fretta²³) nonché i primi requisiti di scienza e disciplina richiesti per l'elezione all'ufficio²⁴. Spesso, tuttavia, tale autorità è in qualche misura "dimezzata" dall'impossibilità di garantire l'esecuzione delle decisioni del Vescovo: un *deficit* che, per essere colmato, necessiterà nel IV secolo dell'intervento imperiale. È infatti l'imperatore Costantino, una volta asceso al trono, a occuparsi della "questione cristiana" che tanto aveva angustiato i predecessori, sia da un punto di vista generale, sia nei diversi aspetti specifici. Ci si riferisce, *in primis*, all'editto di Milano del 313 d.C., che pone fine alle persecuzioni contro un Cristianesimo ormai dominante; e in secondo luogo alla rilevante funzione pubblica conseguentemente riconosciuta alle guide delle comunità cristiane tanto sotto il profilo degli onori²⁵ quanto, soprattutto, nell'ambito giurisdizionale. Ed è sempre Costantino a regolare per la prima volta l'antico giudizio innanzi al Vescovo: nel 318²⁶ egli introduce la possibilità di trasferire una causa già avviata presso le corti secolari alla cognizione episcopale²⁷, indipendentemente dallo stato del processo²⁸ e senza che all'uopo sia necessario il consenso delle parti. Contestualmente provvede a risolvere lo storico punto debole dell'*episcopalis audientia*, ossia la frequente

tutto si faccia sotto la presidenza del vescovo e che non ci siano riunioni separate, capiamo però che l'autorità del vescovo era tutt'altro che consolidata nelle chiese cui si rivolge"; **O. CONDORELLI**, *Ordinare - Iudicare*, cit., p. 54: "tanto limitati dovevano essere in effetti alla sua epoca i poteri dei vescovi, esercitati all'interno di comunità di modeste dimensioni e in concorrenza col collegio presbiterale, quanto forti nel loro fondamento teologico i poteri episcopali appaiono nella concezione ignaziana". Lo stesso Ignazio, peraltro, non manca di citare sempre anche i diaconi e i presbiteri: questi ultimi circondano il Vescovo come una sorta di corona spirituale, cfr. **IGNAZIO DI ANTIOCHIA**, *Ep. ad Magnesios*, XIII, in *PG* 5, col. 674; "sine his Ecclesia non vocatur" (*Ep. ad Trallianos*, III, in *PG* 5, col. 678). Dirà in seguito, rivolgendosi al suo presbiterio, **CIPRIANO DI CARTAGINE**, *Epistula* XIV, 4, in *CSEL* 3/2, p. 512: "nihil sine consilio vestro".

²³ Cfr. **G. VISMARA**, *La giurisdizione*, cit., pp. 19-20.

²⁴ Cfr. **J. GAUDEMET**, *L'Église dans l'Empire Romain*, cit., p. 136. Già nel Nuovo Testamento, peraltro, vengono illustrate le qualità richieste nel candidato all'episcopato: irreprensibilità, buona famiglia, dottrina sicura (*Tt* 1, 6-9; *1 Tm* 3, 2-8).

²⁵ Cfr. **C. FANTAPPIÈ**, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 35.

²⁶ *Codex Theodosianus* 1, 27, 1 (a. 318).

²⁷ Cfr. **J.C. LAMOREAUX**, *Episcopal Courts in Late Antiquity*, in *Journal of Early Christian Studies* 3 (1995), 2, pp. 146-147.

²⁸ Cfr. **J.C. LAMOREAUX**, *Episcopal Courts*, cit., p. 147: "this demand for change of venue can be made when the suit has just begun, after its statutory limits have elapsed, when final pleadings are being made, even when the judge has already begun to pronounce sentence".



impossibilità di dare concreta esecuzione alle sentenze, stabilendo che la “spada” secolare assista d’ora innanzi anche le sentenze dei Vescovi per garantirne l’effettiva ottemperanza²⁹. In tal modo, il sovrano inserisce a pieno titolo il giudizio innanzi al Vescovo - *episcopalis audientia* o *episcopale iudicium* - nel novero di quei procedimenti speciali che caratterizzarono l’evoluzione ultima del diritto processuale romano³⁰. Si assiste qui, perciò, a una delle numerose sorgenti di quel profondo intreccio fra l’ordinamento dell’Impero e il nascente diritto delle comunità cristiane, che sarà fondamentale per tutta la futura evoluzione dello *ius canonicum*³¹. In riferimento a tale concessione di Costantino, poi, è stato osservato come analoghi privilegi spettassero già, anteriormente, alle comunità ebraiche, cui lo Stato romano aveva lasciato la possibilità di conservare il giudizio dei patriarchi a mo’ di giurisdizione volontaria. Non si è mancato di evidenziare, peraltro, che questi ultimi statuissero pur sempre esclusivamente in base al diritto ebraico, e non al diritto romano³².

Quello dell’*episcopalis audientia*, nonostante la presenza di studi specifici³³, rimane comunque un ambito poco conosciuto dell’attività degli *episcopi* nei primi secoli del Cristianesimo. La denominazione *audientia*, più che riferirsi a una “udienza” in senso propriamente processuale, designa inizialmente un momento di ascolto, di disponibilità del Vescovo nei confronti del proprio clero e dei fedeli, e gradualmente - in questo contesto - arriva a comprendere anche la risoluzione vera e propria delle controversie fra cristiani. Specie in una prima fase, infatti, sarebbe più opportuno qualificare tale giudizio come una giurisdizione elettiva mirante alla riconciliazione³⁴, dove cioè l’obiettivo del prelado giudicante era

²⁹ “Gli uffici giudiziari dell’impero furono posti al servizio dei tribunali ecclesiastici” (G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., p. 47).

³⁰ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Jovene, Napoli, 2012, pp. 157-158; sulle motivazioni di questo intervento di Costantino, cfr. G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., p. 39.

³¹ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 48-52.

³² Cfr. M.R. CIMMA, *L’episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Giappichelli, Torino, 1989, pp. 77-78.

³³ Cfr. G. VISMARA, *Episcopalis audientia: l’attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, Vita e Pensiero, Milano, 1937; F.J. CUENA BOY, *La episcopalis audientia*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1985; M.R. CIMMA, *L’episcopalis audientia*, cit.; G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit.; J.C. LAMOREAUX, *Episcopal Courts*, cit.

³⁴ Cfr. J. GAUDEMET, *L’Église dans l’Empire Romain*, cit., p. 233; G.M. MORÁN, *La mediación y la actividad administrativa eclesiástica: su recepción por el Derecho Canónico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011, p. 5: “la era constantino-teodosiana introduce la mediación a través de una institución de tutela jurídica, la *episcopalis audientia*, en la que el obispo como pastor media en los conflictos de la comunidad eclesial. Con ello



giungere “à la paix plus qu’au jugement”³⁵. Pur applicando nelle cause secolari il diritto romano³⁶, di cui frequentemente è un discreto conoscitore, il Vescovo edulcora lo *strictum ius* con i principi desumibili dalle Sacre Scritture, in particolare con la carità e la misericordia³⁷ (che, si è visto, dovevano contraddistinguere i rapporti interni alla comunità fin dalle prime comunità apostoliche). Già si è detto che il Vescovo non è solo quando siede in tribunale, ma si giova dell’assistenza di un collegio di presbiteri, cosa che assume particolari connotati di garanzia nelle controversie penali ove sono coinvolti chierici³⁸. Una tale assistenza, che implica giocoforza anche una certa disponibilità di fedeli *in sacris* nella diocesi, non era però possibile dovunque: si pensi in particolare alle zone mitteleuropee, che in questi secoli erano ancora terre di missione caratterizzate da una limitata presenza di presbiteri e Vescovi (contrariamente al bacino mediterraneo); in tali situazioni era possibile, per motivi contingenti, un giudizio effettivamente monocratico³⁹. Ma la regola generale rimane quella di un giudizio non lasciato all’esclusiva valutazione del singolo presule, come si evince dai rimproveri che Ambrogio rivolge al Vescovo di Verona Siagrio con riferimento al *modus procedendi* di quest’ultimo nel “caso Indicia”⁴⁰. I chierici “*adstantes*”, verosimilmente,

la legislación imperial ratifica la práctica mediadora recomendada por San Pablo que aconsejaba a los cristianos no acudir a la justicia pagana para dirimir sus conflictos jurídicos y les pedía la mediación de uno de los miembros de la comunidad eclesial. De este modo en el siglo IV la actividad mediadora se institucionaliza por los poderes públicos romanos a través de la *episcopalis audientia* que es reconocida por mandato imperial en este primer derecho eclesiástico de un Imperio Romano que progresivamente deja de ser pagano”. In tal senso conclude anche C. DONAHUE Jr., *The Ecclesiastical Courts: Introduction*, in W. Hartmann, K. Pennington (a cura di), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, The Catholic University of America Press, Washington D.C., 2016, specie p. 251.

³⁵ J. GAUDEMET, *L’Église dans l’Empire Romain*, cit., p. 233. Scrive G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., p. 14: “la *episcopalis audientia* presenta caratteristiche particolari, quali la preminenza accordata al fine della riconciliazione per ristabilire la pace e la concordia tra gli uomini e nella comunità e, inoltre, la penitenza imposta alla parte che si sia resa colpevole della violazione di norme sostanziali o processuali. Sono caratteristiche che qualificano un istituto proprio della società cristiana alla quale esso appartiene, senza che la natura giurisdizionale di questo ne sia contraddetta”.

³⁶ Cfr. J. SALEGUI URDANETA, *La potestad judicial*, cit., p. 56; J. BELDA INIESTA, *El ministerio judicial*, cit., p. 401.

³⁷ Cfr. G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., pp. 32-33, 64.

³⁸ Cfr. J. GAUDEMET, *L’Église dans l’Empire Romain*, cit., p. 238.

³⁹ Cfr. J. GAUDEMET, *L’Église dans l’Empire Romain*, cit., p. 238.

⁴⁰ Cfr. J.C. LAMOREAUX, *Episcopal Courts*, cit., pp. 160-161; L. LOSCHIAVO, *Tra legge mosaica e diritto romano. Il caso Indicia, la Didascalia Apostolorum e la procedura del giudizio episcopale all’epoca del vescovo Ambrogio*, in A. Ennio Cortese, a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio, *Il Cigno Galileo Galilei*, Roma, 2001, II, p. 271: «il primo rimprovero



aiutano il Vescovo nell'assunzione delle prove e negli adempimenti più tecnici del giudizio: ma diversi studiosi concordano⁴¹ sul fatto che il prelado giudicante potesse "persino delegare uno di loro per istruire la causa ed emettere la sentenza"⁴². In particolare, oltre a una sorta di generica consulenza stragiudiziale in questioni esclusivamente *inter laicos*, si è sostenuto che ai diaconi potessero essere delegate vere e proprie attività processuali⁴³. Pur fra molte incertezze, si ritiene fosse possibile impugnare il provvedimento finale emanato in sede di *episcopalis audientia*: l'appello andava proposto in ogni caso a un organo ecclesiastico superiore, come potevano essere il Vescovo di Roma per l'Italia, il Primate di Cartagine per l'Africa e, in generale, il metropolita nella propria provincia ecclesiastica⁴⁴. Era anche possibile ricorrere ai concili dei Vescovi, che si radunavano con sempre maggior frequenza in ambito provinciale (anche in forma di Sinodi), e che peraltro dimostrarono in diverse regioni, proprio in questi primi secoli, una crescente attenzione alle questioni matrimoniali⁴⁵. Costantino vieta esplicitamente, viceversa, di impugnare le sentenze episcopali presso una qualsiasi autorità secolare⁴⁶.

La diffusione, ormai capillare *de facto* e riconosciuta *de iure*, del Cristianesimo, a fronte di un graduale sgretolamento delle antiche strutture romane, comporta una notevole crescita dell'attività dei Vescovi, che si vedono oramai deferire la quasi totalità delle controversie sorte entro i confini della propria diocesi. In tale carico giudiziario, inoltre, trovano parte sempre più frequentemente anche liti di carattere extrareligioso: in sostanza, da un'iniziale competenza limitata a "compiti che i Vescovi erano

che Ambrogio rivolge a Siagrio è dunque relativo all'aver questi instaurato il giudizio adottando una procedura del tutto irrituale. Siagrio, tanto per cominciare, ha preteso di giudicare da solo, senza cioè l'assistenza di alcun "fratello". La regola che impone la presenza in ogni giudizio episcopale di presbiteri e diaconi si trova, in effetti, chiaramente espressa in *Didasc.* 2.47.1 [...]».

⁴¹ Cfr. **G. VISMARA**, *La giurisdizione*, cit., p. 93; **J. SALEGUI URDANETA**, *La potestad judicial*, cit., p. 56; **C. FANTAPPIÈ**, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 36-37

⁴² **J. GAUDEMET**, *Storia del diritto canonico: Ecclesia et civitas*, Ediz. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1998, p. 134.

⁴³ Cfr. **J. SALEGUI URDANETA**, *La potestad judicial*, cit., p. 56. Esempi specifici in **G. VISMARA**, *La giurisdizione*, cit., p. 141, n. 223; **J.C. LAMOREAUX**, *Episcopal Courts*, cit., pp. 152, 156, 160.

⁴⁴ Cfr. **J. GAUDEMET**, *Storia*, cit., p. 134.

⁴⁵ Cfr. **W. BRANDMÜLLER**, *Unità e indissolubilità del matrimonio: dal medioevo al Concilio di Trento*, in R. Dodaro (a cura di), *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, Cantagalli, Siena, 2014, p. 119.

⁴⁶ Cfr. *CT* 1, 27, 1, e il commento di **G. VISMARA**, *La giurisdizione*, cit., p. 51; **J.C. LAMOREAUX**, *Episcopal Courts*, cit., p. 147.



già chiamati a svolgere in virtù della loro missione pastorale⁴⁷, si passa a una vera e propria giurisdizione senza preclusioni di materia⁴⁸, ove va compiuta “una complicada combinación entre obediencia a las autoridades y aplicación *ad intra* de un derecho acorde con la condición de salvados de los creyentes”⁴⁹. Del resto, seppur nell’alveo procedurale romano e della *Didascalía*, l’*episcopalis audientia* aveva mantenuto un certo grado di elasticità, dovuto al costante intento di favorire la riconciliazione nei casi concreti: ed è intuibile come la “grande libertà dei giudici ecclesiastici, vescovi o assemblee conciliari”⁵⁰ risultasse assai appetibile in tutte le cause, anche di matrice secolare. “Rapidità, equità, gratuità del processo episcopale erano i motivi di tale preferenza”⁵¹: in ultima analisi, si sperava di ottenere “una procedura più sicura, un giudizio più illuminato e minore severità nelle condanne”⁵².

Se sono chiare le caratteristiche di flessibilità e di *cognitio extra ordinem* di questo procedimento, altrettanto prevedibili risultano però essere le difficoltà che potevano profilarsi sul suo orizzonte: anzitutto, per via della progressiva diffusione del Cristianesimo, il venire meno dei presupposti che avevano reso necessaria tale giurisdizione⁵³; in secondo luogo, da un punto di vista squisitamente processuale, una certa disparità di applicazione del diritto fra diversi fori, con la conseguente elusione delle giurisdizioni segnate dai confini delle diocesi⁵⁴. Tutto ciò, unito al sovraccarico giudiziario e, come si vedrà in seguito, alla crescente insofferenza dei Vescovi - oltre alla volontà di ricondurre allo Stato le controversie di sua spettanza - spingerà le autorità civili a intervenire, inizialmente, sottraendo ogni competenza penale in ambito secolare ai

⁴⁷ M.R. CIMMA, *L’episcopalis audientia*, cit., p. 21.

⁴⁸ Cfr. O. CONDORELLI, *Ordinare - Iudicare*, cit., p. 65: “il vescovo è costituito giudice con competenza illimitata su tutte le questioni e le controversie che riguardano i propri sudditi”.

⁴⁹ J. BELDA INIESTA, *El ministerio judicial*, cit., p. 389. Cfr. anche p. 394: “el objetivo principal es, al fin, superar una justicia que busca sólo reparar el daño, yendo más allá, tratando de crear una nueva concepción en la que el mal no sólo no sea contemplado, sino sea superado por la actuación de los cristianos, llamados a superar las rivalidades personales en la filiación divina”.

⁵⁰ J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 134.

⁵¹ G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., p. 94

⁵² J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 219.

⁵³ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 134: “il numero dei cristiani, infatti, aumentava e contemporaneamente aumentava il numero dei giudici secolari aderenti al Cristianesimo”.

⁵⁴ Cfr. J. GAUDEMET, *L’Église dans l’Empire Romain*, cit., p. 239: “a en juger par la fréquence des textes qui les rappellent, elles eurent quelque peine à s’imposer. Il était sans doute aussi difficile de contenir les évêques dans leur circonscription territoriale que d’empêcher les plaideurs d’aller quêter au loin le juge de leur choix.”



Vescovi⁵⁵. A seguire, saranno gli Imperatori Arcadio, in Oriente, e Onorio, in Occidente, contemporanei di Agostino, a prendere provvedimenti sull'*episcopalis audientia*: con due costituzioni emanate nel 398 e nel 408 per le rispettive parti dell'Impero, i sovrani cercano di restringere la competenza giudiziaria dei Vescovi, permettendo loro di intervenire nelle cause civili solo sulla base del consenso delle parti, senza ulteriori possibilità⁵⁶.

Effettivamente, le dirette testimonianze di Vescovi dei primi secoli descrivono un "quasi inarrestabile flusso di contendenti davanti ai tribunali episcopali"⁵⁷, favorito non solo dalla predetta accessibilità del giudizio, ma anche dal notevole prestigio di cui godevano i Pastori. Si tratta di fonti di grande importanza, sia per la loro autorevolezza, sia perché prodotte da coloro che, in prima persona, dovevano sovrintendere all'amministrazione della "giustizia del Vescovo". Tuttavia le testimonianze in questione, a ben vedere, sono vere e proprie "lamentele" dei Vescovi per l'ingente dispendio di tempo e di forze provocato dalla soluzione delle controversie⁵⁸: non si tratta solo di presiedere udienze, di valutare prove o di elaborare un giudizio, ma anche di intrattenere i necessari rapporti con le autorità civili e militari che, si è visto, avevano competenza nel dare esecuzione alle sentenze. Particolarmente ricorrenti e accorate, in tal senso, sono le manifestazioni di insofferenza di Agostino, Vescovo di Ippona⁵⁹. Sempre

⁵⁵ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 134.

⁵⁶ Cfr. M.R. CIMMA, *L'episcopalis audientia*, cit., p. 90 ss.; G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., pp. 83-94, ove si sostiene che il requisito del consenso dei litiganti non muti comunque la natura giurisdizionale - e non arbitrare - dell'*episcopalis audientia*. Peraltro, "per quanto tali leggi si trovino inserite nei Codici di Teodosio e di Giustiniano, non vi è traccia della loro applicazione, mentre vi sono prove che essere furono disattese nella prassi. I vescovi continuarono a esercitare la loro giurisdizione a istanza (*querela*) di una sola parte".

⁵⁷ G.A. BECCIU, *Il vescovo giudice*, cit.

⁵⁸ Cfr. J. BELDA INIESTA, *El ministerio judicial*, cit., p. 400, ove (citando GIOVANNI CRISOSTOMO, *De sacerdotio*, III, 17, in PG 48, col. 658), del Vescovo si nota che "si hasta ahora se había encargado, apelando a su propia justicia y santidad, ahora debía conocer causas de toda índole, lo que acabará por copar por completo su agenda, así como a procurarle la enemistad de algunos miembros del pueblo que podían sentirse agraviados. San Juan Crisóstomo relatará las molestias que les causa tal oficio: Desconoce el derecho, lo que le puede llevar a fallar en contra del justo, pudiendo poner en duda su fe y provocando escándalo para otros". Cfr. anche J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire Romain*, cit., p. 233; ID., *Storia*, cit., pp. 133-134; G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., pp. 81, e - per l'Oriente, ove "le reazioni dei vescovi furono più forti" - pp. 93, 141.

⁵⁹ Dedicano particolare attenzione all'attività giurisdizionale di Agostino G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., pp. 95-128; N.E. LENSKI, *Evidence for the Audientia episcopalis in the New Letters of Augustine*, in R.W. Mathisen (a cura di), *Law, Society, and Authority in Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 83-97; A.A. CASSI,



desideroso di dedicare il proprio tempo alla preghiera e allo studio delle Sacre Scritture, il *Doctor Gratiae* è invece costretto a trascorrere intere giornate a dirimere le controversie insorte nella propria diocesi⁶⁰, nonché - ciò che malsopporta maggiormente - a relazionarsi con le autorità civili, che frequentemente non prestano al Vescovo l'attenzione e il rispetto dovuti⁶¹. Parimenti frustrante, per Agostino, è prendere atto di come spesso il tempo e l'impegno dedicati all'amministrazione della giustizia vengano *de facto* dissipati per via delle frequenti inottemperanze alle sentenze (e ciò, si noti, pur godendo esse da decenni dell'esecutorietà)⁶². Inoltre, egli soffre grandemente di fronte alle inevitabili inimicizie e risentimenti che coinvolgono direttamente la persona del Vescovo quando, nel giudicare, si vede costretto ad assegnare a una parte il torto e all'altra la ragione⁶³: profilo, questo, di grande delicatezza e meritevole di essere evidenziato. Ma, aldilà di tali eventualità patologiche, si coglie chiaramente l'insofferenza di Agostino innanzi ad adempimenti che egli avverte come eccessivamente assorbenti per un Vescovo diocesano: un ministero che, non desiderato e non cercato in alcun modo, era giunto inaspettato, ma che egli vuole vivere in maniera radicale, dedicandosi senza sosta alla preghiera e alla predicazione (anche scritta: non a caso, gli anni di episcopato saranno anche i più prolifici nella composizione di opere). Beninteso, Agostino è pienamente conscio dell'origine divina della potestà giudiziale del Vescovo (ne riconosce infatti in Cristo stesso, tramite Paolo, la fonte⁶⁴); sa bene, cioè,

La Giustizia in Sant'Agostino. Itinerari agostiniani del quartus fluvius dell'Eden, Franco Angeli, Milano, 2013.

⁶⁰ Al consueto successo dell'*episcopalis audientia*, infatti, si aggiunge il prestigio di un Vescovo giudice come Agostino, cfr. **E.M. KUHN**, *Justice Applied by the Episcopal Arbitrator: Augustine and the Implementation of Divine Justice*, in *Etica & Politica/Ethics & Politics IX* (2007), 2, p. 91: "his courtroom was forever filling with people who expected a just decision that was free of charge and corruption; that is, they expected decisions unlike those of civil judges. He might have come across as incorruptible, diligently listening and gingerly deciding; it might have been a question of his personal charisma, but certainly his knowledge of the earthly rules could be relied on. Maybe they knew better what to expect, and so they traded in their possibility to appeal at the next instance". Anche i non cristiani ricorrevano al giudizio di Agostino, cfr. **G. VISMARA**, *La giurisdizione*, cit., pp. 108-112.

⁶¹ Cfr. **AGOSTINO**, *Sermo* 302, 17, in *PL* 38, coll. 1391-392: *observare, ante ostium stare, intransibilibus dignis et indignis exspectare, nuntiarum, vix aliquando admitti, ferre humilitates, rogare, aliquando impetrare, aliquando tristes abscedere*.

⁶² Cfr. **AGOSTINO**, *Enarrationes in Psalmos*, 118, 24, n.3, in *PL* 37, col. 1570: *certe propter eos qui et inter se pertinaciter agunt, et quando bonos premunt, nostra iudicata contemnunt; faciuntque nobis perire tempora rebus eroganda divinis, certe, inquam, propter istos et nobis liceat exclamare in hac voce corporis Christi, Declinate a me, maligni, et scrutabor mandata Dei mei*.

⁶³ Cfr. **POSSIDIO**, *Vita S. Augustini*, c. XIX, p. 4 richiamato anche da **A. JULLIEN**, *Juges et Avocats des Tribunaux de l'Église*, Officium Libri Catholici, Roma, 1970, p. 27, n. 7.

⁶⁴ Cfr. **AGOSTINO**, *De Opere Monachorum*, 29, n. 37, in *PL* 40, col. 576: *quibus nos molestiis*



che anche l'attività giurisdizionale può essere animata da una sollecitudine genuinamente pastorale⁶⁵. Tuttavia, potrebbe notare un occhio contemporaneo, avrebbe certamente apprezzato e valorizzato un aiuto stabile nell'amministrazione quotidiana della giustizia del Vescovo.

Nonostante sia assai difficile ricostruire gli esordi della giustizia nella Chiesa, e ancor più instaurare paragoni con la situazione contemporanea, in più di un'occasione è stato proprio il periodo appena ripercorso a essere evocato come modello ideale del ministero giudiziario del Vescovo d'oggi⁶⁶ e "illustre ascendente"⁶⁷ del nuovo *processus brevior*. A tal fine sono stati menzionati proprio Ambrogio e Agostino⁶⁸ - quest'ultimo, in effetti, oggetto di un vero e proprio rimpallo tra fautori e oppositori della riforma. *Nulla quaestio* sul fatto che il *Doctor Gratiae*, come numerosi Vescovi suoi contemporanei, trascorresse diverso tempo a giudicare le controversie sorte tra i fedeli a lui affidati. Ma al riguardo s'impongono alcune considerazioni, alla luce di quanto si è visto. *In primis*, qualsiasi ricostruzione nasce fatalmente incompleta se trascura le numerose insofferenze espresse dal Santo di Ippona: in un'analisi dell'Agostino *iudicem agens*, in effetti, sembra assai difficile omettere che egli ritenesse incongruo con il ministero episcopale un costante esercizio *personale* del *munus* giudiziario⁶⁹. Sembra dunque contraddittorio erigere a simbolo della

idem affixit Apostolus, non utique suo, sed eius qui per eum loquebatur arbitrio.

⁶⁵ Cfr. E. NAUMANN, *Audientia Episcopalis: a blessing or a curse?* (contributo online in www.academia.edu).

⁶⁶ Cfr. P.V. PINTO, *La riforma*, cit.; ID., "Speranza e non paure". *Intervista al Decano della Rota Romana sul nuovo processo matrimoniale*, di G.M. VIAN, in *L'Osservatore Romano*, 7 ottobre 2015: "la Chiesa infatti è mistero e il vescovo è colui che accompagna, quasi conduce per mano i fedeli: in questo senso è mistagogo, come furono Basilio e Giovanni Crisostomo in oriente, Ambrogio e Agostino in occidente"; G.A. BECCIU, *Il vescovo giudice*, cit., 5. Lo stesso fa V. ANDRIANO, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 173-175.

⁶⁷ M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., p. 42.

⁶⁸ G.A. BECCIU, *Il vescovo giudice*, cit., 5: "lo stesso sant'Agostino fu testimone del fatto che Ambrogio si trovava sommerso dal gran numero di contese da risolvere come giudice, una condizione che, dieci anni più tardi, avrebbe trovato un parallelo nel suo esercizio dell'episcopato. Le questioni legali su cui Agostino poteva giudicare riguardavano proprietà di beni, contratti, eredità, ma anche accuse di adulterio. Agostino era investito del potere di pronunciare sentenze compresa l'imposizione di multe e, nel caso dei cristiani, la scomunica. Agostino era consapevole dell'aspettativa che egli, nel suo tribunale, addivenisse a giudizi giusti ed era altresì conscio che, in qualità di vescovo, gli era consentito esercitare la mitezza evangelica (*mansuetudo*) nel cercare di riconciliare le parti e non esitava a sollecitare giudici e funzionari imperiali a fare lo stesso".

⁶⁹ Lo nota anche G. BONI, *La recente riforma, parte prima*, cit., p. 66: «in alcuni entusiasti commenti della riforma di Papa Francesco s'è ammirato questo ritorno alla "grande *Traditio Ecclesiae*"». Eppure, come già trapela dalle piccate recriminazioni del vescovo di Ippona -



recente riforma proprio colui che, viceversa, è stato spesso citato dai processualisti come classico esempio d'incompatibilità fra episcopato ed esercizio attivo della funzione giudiziale⁷⁰. Né si rivelano meno superficiali i richiami ad altri Padri, d'Oriente e d'Occidente, compiuti omettendo cosa davvero pensassero le figure citate delle loro incombenze in tribunale⁷¹. In generale, queste rievocazioni trascurano la grande lontananza di quelle epoche da quella presente, e di conseguenza anche le specificità dei diversi contesti: per esempio, è difficile paragonare le diocesi attuali alla particolarissima conformazione territoriale e demografica delle circoscrizioni di quel tempo - specie in Oriente e nell'Africa di Agostino⁷² - , con tutte le conseguenze del caso. Ancora: ammesso (e non concesso) che l'*episcopalis audientia* implicasse davvero un giudizio *strettamente monocratico* da parte dei Vescovi (che invece, si è visto, dovevano essere sempre coadiuvati dal clero⁷³), non si può dimenticare che nei primi secoli

“molte eminenti personalità ecclesiastiche ricevono una buona formazione giuridica utile per lo svolgimento di compiti amministrativi e magisteriali: basti pensare ad Ambrogio, governatore di Liguria ed Emilia, acclamato vescovo di Milano nel 369”⁷⁴.

Si è poi opportunamente rilevato che lo stesso Agostino - oltre a possedere una solida formazione nelle arti liberali e nell'eloquenza - a ben vedere “fu

appunto subissato, come già Sant'Ambrogio, delle contese da dirimere -, l'evoluzione successiva della giustizia ecclesiale è stata determinata proprio dalla necessità di evitare un eccessivo sovraccarico sui pastori”.

⁷⁰ Cfr. per esempio **A. JULLIEN**, *Juges et Avocats*, cit., pp. 26-27; **J. LLOBELL**, *Los procesos*, cit., p. 147.

⁷¹ Cfr. il già citato passo di **J. BELDA INIESTA**, *El ministerio judicial*, cit., p. 400.

⁷² Cfr. **E. WIPSYZKA**, *Il consolidamento degli episcopati nelle grandi città cristiane*, in E. Prinzivalli (a cura di), *Storia del cristianesimo*, cit., vol. I, p. 268: “un tratto caratteristico della geografia ecclesiastica dell'Africa è il fatto che qui c'erano vescovati molto piccoli, creati in villaggi. In questi casi, accanto al vescovo c'era soltanto un presbitero, o tutt'al più pochissimi presbiteri e diaconi. L'esistenza di tali vescovati era una conseguenza della convinzione che anche in un piccolo gruppo di fedeli solo il vescovo avesse la facoltà di esercitare il culto”; cfr. anche **R. VAN DAM**, *Bishops and Clerics during the Fourth Century: Numbers and Their Implications*, in J. Leemans, P. van Nuffelen, Sh.W.J. Keough, C. Nicolaye (a cura di), *Episcopal Elections in Late Antiquity*, de Gruyter, Berlin, 2011, pp. 227-229. Ciò spiega anche il sovraccarico giudiziario cui doveva far fronte Agostino, che probabilmente - a differenza di molti suoi confratelli - non poteva giovare dell'aiuto di un collegio di chierici nel disbrigo delle sue funzioni giurisdizionali.

⁷³ **L. LOSCHIAVO**, *Non est inter vos*, cit., p. 92, insiste particolarmente sulla caratteristica di Vescovo giudice sempre “coadiuvato dal suo clero”, come del resto **G. VISMARA**, *La giurisdizione*, cit., in numerosi passaggi.

⁷⁴ **C. FANTAPPIÈ**, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 51. *Contra*, specie per quanto riguarda gli episcopati “rurali”, **J.C. LAMOREAUX**, *Episcopal Courts*, cit., p. 159.



anche un giurista⁷⁵. Il quadro di questo primo scorcio di giustizia episcopale, può pertanto concludersi, è diversificato e assai difficile da chiamare in causa tanto per i fautori dell'*Episcopus iudex*, quanto per i suoi detrattori⁷⁶.

3 - L'età medievale e la nascita degli ufficiali. I tribunali "guardiani del vincolo"

La giustizia ecclesiastica, come amministrata in questi primi secoli, non ha di certo giocato un ruolo marginale nella vita dei due Imperi, se ha più volte provocato - talvolta in senso ampliativo, talvolta in via restrittiva - l'intervento dei sovrani tanto in Oriente quanto in Occidente. Ma è soprattutto nel periodo successivo, che va dalla caduta dell'Impero d'Occidente all'epoca carolingia (VIII-IX sec.) che essa riesce a raggiungere risultati di un certo rilievo in ambito matrimoniale, nel quale, dopo un

⁷⁵ Cfr. **A.A. CASSI**, *La Giustizia in Sant'Agostino*, cit., pp. 112-113: "conclusione, questa, tutt'altro che scontata, atteso che, forse, non si è prestata sempre adeguata attenzione alla formazione eminentemente giuridica di Agostino, alla sua attività forense, all'amministrazione della giustizia vescovile e al pensiero giuridico che emerge dalle sue pagine. Eppure, giurista Agostino lo fu a tutti gli effetti, se si considerano le molte dimensioni qui rievocate: la sua prima educazione intellettuale [...], improntata alla carriera causidica, e quella successiva, di matrice giuscanonistica, con tutto ciò che l'accompagnava: l'esercizio (tedioso, ma scrupoloso) della *episcopalis audientia*; l'aggiornamento legale; la redazione di pareri (sotto forma di *epistula* o *sermo*) a carattere eminentemente giuridico". Cfr. anche **G. VISMARA**, *La giurisdizione*, cit., pp. 106-107, 111; **N.E. LENSKI**, *Evidence*, cit., pp. 88-89.

⁷⁶ Equilibratissima, da questo punto di vista, la breve analisi di **P. BIANCHI**, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"*, Pontificia Università della Santa Croce, 19 settembre 2016 (contributo online in www.pusc.it), pp. 1-2: "il precedente storico remoto va individuato nella prassi antica della *episcopalis audientia*, anche se per una valutazione equilibrata del richiamo storico credo che vadano considerati tre dati: a) il fatto che tale prassi nacque almeno in parte come attività di supplenza dei Vescovi - ritenuti autorevoli e affidabili nel loro giudizio - nel contesto della decadenza del potere imperiale, per quanto con varianti circa l'estensione della loro potestà giudiziale; b) il fatto che importanti Padri della Chiesa si lamentano di essere distolti dall'esercizio delle loro funzioni propriamente episcopali dalle incombenze dell'amministrazione della giustizia; c) il fatto che progressivamente nella storia si struttura una organizzazione giudiziaria ecclesiale - sempre legata all'autorità del Vescovo - ma che lo solleva dagli incomodi dell'esercizio diretto della giurisdizione. Una evoluzione storica che penso solo ideologicamente potrebbe essere vista come una sorta di espropriazione (di parte) della potestà episcopale, ma che assai più probabilmente va vista come una risposta a quella problematicità segnalata ad esempio da Agostino e come una protezione dell'autorità episcopale dalle implicazioni (non sempre favorevoli) derivanti dal dover prendere posizione fra i fedeli, magari dando ragione ad uno e torto ad un altro".



sempre più marcato disinteresse, i tribunali secolari lasciano “campo libero”⁷⁷ alla Chiesa in tutte le questioni riconducibili al vincolo coniugale⁷⁸.

In un contesto di siffatta complessità è chiaro come la vecchia struttura dell'*episcopalis audientia* non possa più essere adeguata. La stessa “agenda” del Vescovo, che spesso esercita un vero e proprio ministero itinerante nella diocesi, è sempre meno conciliabile con la gestione delle cause di competenza ecclesiastica. Una prima soluzione consiste, per l'appunto, nell'amministrare la giustizia nel contesto delle visite ai territori della diocesi, provvedendo a risolvere eventuali controversie direttamente *in loco*⁷⁹. Anche qui, peraltro, sarebbe impreciso figurarsi un vero e proprio giudizio *ad nutum Episcopi*: innanzitutto egli si avvale spesso del *De synodalibus causis* dell'Abate Reginone di Prüm, collezione presto diffusasi in Occidente a mo' di “guida-manuale [per il] vescovo nei suoi giri sinodali”⁸⁰. Inoltre, è stato osservato come in generale, fino al XII secolo, il Vescovo continuasse a essere assistito - in modo più o meno solerte - da altri chierici nell'amministrazione della giustizia, anche sinodale, sulla scia della previgente tradizione, degli apporti di Graziano e della prima scienza

⁷⁷ J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 222.

⁷⁸ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 222: “dalla supremazia si passa a un quasi-monopolio, che, per più secoli, consentirà alla Chiesa di essere unico giudice non solo delle questioni relative al legame matrimoniale in sé, ma anche di materie connesse, quali la filiazione o le relazioni patrimoniali tra coniugi”; ID., *Le gouvernement de l'Église à l'époque classique. II^e partie, Le gouvernement local*, Editions Cujas, Paris, 1979, p. 129.

⁷⁹ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 223: «nel corso della visita alla sua diocesi, il vescovo teneva delle sedute “sinodali” in certe località dove si riuniva la popolazione dei dintorni. Durante queste sedute egli indagava sulla pratica religiosa e sull'osservanza delle norme disciplinari. I colpevoli, peccatori pubblici oppure no, dovevano autodenunciarsi. La voce pubblica sopperiva in caso di bisogno al loro silenzio. Venivano così conosciute le colpe gravi, le *causae synodales*, quali pratiche pagane, incesti, parricidi, adulteri, ecc. Il vescovo poteva ricorrere alla testimonianza di sette uomini del luogo, di età matura e con una buona reputazione, i quali, sotto giuramento, dovevano denunciare le colpe di cui erano venuti a conoscenza. Il caso veniva giudicato pubblicamente. [...] Il vescovo pronunciava la sentenza. In caso di bisogno, il conte ne assicurava l'esecuzione».

⁸⁰ J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 223.



canonistica⁸¹. Uno di essi può essere l'arcidiacono⁸². Trattasi inizialmente⁸³ di una figura ausiliaria del Vescovo, dal quale può vedersi assegnare una porzione del territorio diocesano, oltre che una generale delega a "deliberare in vece" del presule stesso⁸⁴. Nella parte della diocesi direttamente affidatagli egli giunge a esercitare una giurisdizione *propria*, con possibilità di appello al Vescovo: ed è proprio questo carattere proprio della sua potestà interna all'arcidiaconato a renderlo una figura singolare nell'evoluzione della giustizia ecclesiastica, e ad ampliarne progressivamente il prestigio e il potere⁸⁵. Addirittura, "come il vescovo, egli ha potuto darsi un giudice, che nomina e può revocare"⁸⁶, e in singoli casi (come a Reims, nel XIII secolo) le sue sentenze godono di una particolare impugnabilità *omisso medio*, da proporsi direttamente al Romano Pontefice "saltando" il Vescovo diocesano⁸⁷. È chiaro, come è stato

⁸¹ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 588; F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, V. *De Iudiciis ecclesiasticis*, 1. *De iudiciis in genere et de iudiciis contentiosis*, Prati, Roma, 1914, p. 83. Addirittura, evidenzia G. VISMARA, *La giurisdizione*, cit., p. 138, prevedono gli *Statuta ecclesiae antiqua* (V sec.) che "il vescovo deve giudicare sempre alla presenza dei suoi chierici, altrimenti la sentenza sarà nulla".

⁸² Cfr. F. KEMPF, J.A. JUNGSMANN, *Costituzione ecclesiastica, culto, pastorale e devozione dal secolo VIII alla riforma gregoriana*, in H. JEDIN (dir.), *Storia della chiesa. IV. Il primo medioevo*, Jaca Book, Milano, 1992, p. 399: "il vescovo [...] con l'aiuto del suo arcidiacono (o dell'arciprete), che lo poteva anche sostituire, esaminava la situazione della comunità. Verso l'800 questo esame diventò un *synodus* o un tribunale sinodale".

⁸³ In Italia se ne ha notizia fin dai secc. IV-V, cfr. F. LOVISON, *Lazio*, p. 142, e F. MILITO, *Calabria*, p. 229, in L. MEZZADRI, M. TAGLIAFERRI, E. GUERRIERO, *Le diocesi d'Italia. I. Le regioni ecclesiastiche*, Ediz. San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007. Per la comparsa degli arcidiaconi in Francia e per la loro diffusione nel resto dell'Europa continentale, cfr. E. EWIG, *La chiesa occidentale dalla morte di Ludovico il Pio alla fine dell'epoca carolingia*, in H. JEDIN (dir.), *Storia della chiesa*, cit., vol. IV, p. 213, e F. KEMPF, J.A. JUNGSMANN, *Costituzione ecclesiastica*, cit., p. 348. Per le isole britanniche, cfr. R.H. HELMHOLZ, *The Oxford History of the Laws of England. I. The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640s*, Oxford University Press, Oxford, 2004, pp. 135-137.

⁸⁴ J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 223; P. FOURNIER, *Les officialités au Moyen âge*, Aalen Scientia, 1984 (réimpr. de l'éd. de Paris 1880), p. XXIX. Per alcune indicazioni bibliografiche, ancorchè risalenti, cfr. F. KEMPF, J.A. JUNGSMANN, *Costituzione ecclesiastica*, cit., p. 350, e H. WOLTER, *La lotta della curia per l'egemonia in Occidente*, in H. JEDIN (dir.), *Storia della chiesa. V/1. Civitas medievale*, Jaca Book, Milano, 1993, p. 332.

⁸⁵ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 223; F. KEMPF, J.A. JUNGSMANN, *Costituzione ecclesiastica*, cit., p. 348: "il conferimento della carica assicurava all'arcidiacono la posizione indipendente di un *iudex ordinarius*, che disponeva di un potere proprio e di un proprio gruppo di funzionari (*missi officiales*)".

⁸⁶ J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 588. Numerosi esempi di tale prassi in C. DONAHUE Jr., *Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages. Arguments About Marriage in Five Courts*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

⁸⁷ J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 588. Questo avveniva anche a motivo della complessa



osservato, che in tal modo l'arcidiacono assurgeva progressivamente "a grande potenza", "tanto da diventare un vero concorrente della giurisdizione vescovile"⁸⁸.

In questi due istituti - la giurisdizione sinodale e l'arcidiaconato - oltre a potersi già intuire i futuri sviluppi della giustizia episcopale, possono anche cogliersi i segni di una chiara consapevolezza: il singolo Vescovo non è in grado di esercitare, *a tempo pieno e personalmente*, tutte le attribuzioni del proprio ufficio. Nei giudizi era sempre stato assistito, come si è visto, da altri chierici, ma pur sempre cercando di garantire la propria presenza effettiva. Così non può più essere: è necessario, appunto, tanto circondarsi di figure ausiliarie, quanto "ottimizzare" le proprie attività (per esempio, elargendo giudizi direttamente *in loco*). Non si tratta - allora come oggi - di agire in ossequio a una divisione dei poteri che mai potrebbe avere cittadinanza nella Chiesa, bensì - più evangelicamente - di condividere la fatica del lavoro apostolico⁸⁹.

Ormai a cavallo fra l'XI e il XII secolo, inoltre, è la stessa attività processuale a subire dei mutamenti, e a richiedere adattamenti consequenziali. Nasce infatti quella che sarà chiamata procedura romano-canonica, tanto a lungo seguita nei tribunali ecclesiastici e secolari, che - in quanto altamente formalizzata⁹⁰ - richiede conoscenze particolarmente approfondite in ambito giuridico. Conoscenze che non tutti i Vescovi possiedono, e che comunque - per essere coltivate e applicate - postulano un impegno che essi, ormai, non possono più offrire, assorbiti dalle crescenti incombenze pastorali (e non solo). La giurisdizione sinodale non può più rappresentare un modello praticabile, mentre - d'altra parte - la figura dell'arcidiacono, lungi dall'essere una soluzione al problema,

scala gerarchica che era andata formandosi per le impugnazioni: dall'arcidiacono o dai giudici teoricamente occorre appellare prima al vescovo, poi al concilio provinciale, metropolitano, patriarca o primate, e infine alla Santa Sede. Una siffatta macchinosità giustifica il diffondersi dell'appello *per saltum*, che infine il Concilio di Lione (1245) proibisce, pur facendo salve le antiche consuetudini; cfr. **F. ROBERTI**, *De processibus*, vol. I, Facoltà giuridica Sant'Apollinare, Roma, 1926, pp. 142-144.

⁸⁸ **F. KEMPF, J.A. JUNGSMANN**, *Costituzione ecclesiastica*, cit., p. 348.

⁸⁹ Cfr. **A. JULLIEN**, *Juges et Avocats*, cit., p. 28.

⁹⁰ **P. FOURNIER**, *Les officialités*, cit., p. 7: "a la lecture d'une sentence rendue par un tribunal épiscopal dans la première moitié de ce siècle, il est facile de se convaincre qu'il n'y a pas alors de procédure rigoureusement établie, que la terminologie n'est point faite avec précision, qu'enfin le juge se meut à son gré sans être enfermé dans un cercle étroit de formalités nécessaires [...] au contraire, à la fin du douzième siècle, et surtout au treizième, les sentences des cours d'Église mentionnent dans un ordre invariable les formalités prescrites par le droit de Justinien qui est revenu à la vie, formalités dont plusieurs sont exigées à peine de nullité".



rappresenta sempre di più “uno scomodo rivale”⁹¹. Ecco i motivi che, unitamente a un presumibile intento di garantire alla giustizia in genere, e al diritto matrimoniale in particolare, la dovuta attenzione, spingono i Papi a caldeggiare la costituzione di vicari stabili, e i Vescovi a dotarsi di una nuova figura ausiliaria: l’officiale⁹².

“L’official est un clerc qui, n’ayant par lui-même aucune juridiction, exerce en vertu d’un mandat la juridiction spirituelle d’un dignitaire ecclésiastique dont il tient tous ses pouvoirs”⁹³. Già in questa sintetica definizione del Fournier possono cogliersi gli aspetti principali della nuova figura: si tratta di un chierico che non ha alcuna porzione di giurisdizione propria, e che esercita le sue attribuzioni nell’ambito di un mandato conferibile e revocabile *ad nutum Episcopi*⁹⁴. Nato nel XII secolo in Francia - la prima diocesi ove se ne accerta la presenza è Reims, nel 1178⁹⁵ - e poi diffusosi ampiamente nel XIII secolo in tutta Europa, rappresenta inizialmente un generico collaboratore del Vescovo, e in seguito il chierico a cui sono stabilmente delegate le funzioni giudiziarie⁹⁶; funzioni che

⁹¹ J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 223.

⁹² Cfr. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, cit., pp. 83-84: “cum Archidiaconi non raro sua abuterentur potestate, Episcopi ex saeculo 12. et praesertim ex saeculo 13. per institutionem Officialium sive Vicariorum generalium aliisque modis iurisdictionem Archidiaconorum magis magisque limitarunt”; H. WOLTER, *La lotta della curia*, cit., p. 327: “originariamente l’arcidiacono era stato il collaboratore più stretto (e anche sostituto) del vescovo. [...] Ma a poco a poco i vescovi cominciarono a opporsi a questo istituto che comprometteva i loro diritti e a ribadire più decisamente le proprie prerogative (nomina dei decani, visita dei monasteri, giurisdizione in foro esterno e interno nei casi di gravi mancanze di chierici e di laici, potere di giurisdizione sui religiosi, nelle liti patrimoniali e in materia matrimoniale). Essi nominarono degli ufficiali (per l’esercizio della giustizia) e dei vicari generali (per gli affari amministrativi), concepiti come rappresentanti personali, e restrinsero così le competenze degli arcidiaconi”; J. SALEGUI URDANETA, *La potestad judicial*, cit., p. 57: “ahora bien, el aumento de trabajo no es la única razón que da origen al nacimiento de esta figura canónica. El motivo que se alude primordialmente es la razón de limitar el poder que había adquirido el archidiacono, quien iba invadiendo cada vez más el ámbito del poder episcopal”.

⁹³ P. FOURNIER, *Les officialités*, cit., p. 3.

⁹⁴ Cfr. P. FOURNIER, *Les officialités*, cit., p. 19; J. GAUDEMET, *Le gouvernement*, cit., p. 169; ID., *Storia*, cit., pp. 491-492.

⁹⁵ Cfr. P. FOURNIER, *Les officialités*, cit., p. 6.

⁹⁶ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 491; C. DONAHUE Jr., *The Ecclesiastical Courts*, cit., pp. 255-256: “[...] we get references to bishops’ officials from the end of the twelfth century onwards. We should be careful, however, not to assume that this means that the official is the principal judicial officer of the bishop conducting a regularly sitting court. The first surviving records of a regularly sitting episcopal court in France come from the diocese of Mende and date from the 1270s. The development in Italy may have been a little earlier. [...] Here, however, as was usual in Italy throughout the Middle Ages, no distinction was made between the official and the bishop’s vicar general, and the judge of the court was



risultano, in questo periodo, particolarmente ampie e variegata⁹⁷. È investito anche della giurisdizione graziosa del Vescovo, nonché - soprattutto - delle cause matrimoniali, includendosi in esse (come già nei secoli precedenti) questioni di fidanzamento, domande di separazione, doti e doni nuziali (tutte pacificamente lasciate alla Chiesa dai signori e dai principi⁹⁸). Per far fronte a una tale mole di lavoro - basti pensare, per esempio, che alla fine del XV secolo nella sola Ratisbona si contano “circa tre o quattrocento processi all’anno”⁹⁹ in materia matrimoniale - lo stesso ufficiale deve giovare dell’aiuto di nuove figure: uditori, promotori, procuratori e avvocati, che si riuniscono stabilmente in un luogo a ciò deputato¹⁰⁰. Può parlarsi, perciò, di tribunale tanto come ufficio giudiziario, quanto come luogo fisico. Inoltre ben presto la stessa qualifica di ufficiale, per esigenze di praticità, si sdoppia: a fronte di un ufficiale “principale”, che risiede presso la sede episcopale costituendo col Vescovo un unico tribunale (con potestà

called ‘vicar’ not ‘official’”; p. 259: “of course, church courts, in the sense of ad hoc part-time bodies or officers employing canon law to resolve disputes or punish offenses against church discipline, existed in many places from late antiquity. But the development of a professionalized, separate institution - the officiality as it is classically understood - is a phenomenon of the later Middle Ages”. Questa progressiva specializzazione è alla base di uno degli appellativi con cui l’ufficiale sarà anche definito, quello di *iudex episcopi*: cfr. P. FOURNIER, *Les officialités*, cit., p. 17.

⁹⁷ J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 588: “egli esercita la giurisdizione episcopale in materia civile, disciplinare, repressiva e può pronunciare pene ecclesiastiche (scomunica, interdetto, ecc.). Egli esercita anche un’attività extra-giudiziaria e pronuncia certe ingiunzioni. Registra atti giuridici di singoli, concede certe dispense (per esempio da due o tre pubblicazioni di matrimonio), assolve dalla scomunica, ecc.”.

⁹⁸ Cfr. J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Società Editrice Internazionale, Torino, 1989, p. 106. Interessanti prospetti statistici della varietà delle questioni sottoposte ai tribunali ecclesiastici di York, Ely, Parigi, Cambrai e Bruxelles tra il XIV e il XV secolo in C. DONAHUE Jr., *Law, Marriage, and Society*, cit.

⁹⁹ J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 106. Grandissimo, in tutta Europa, è soprattutto il numero di cause vertenti su matrimoni clandestini: cfr. anche pp. 173-177.

¹⁰⁰ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 588; C. DONAHUE Jr., *The Ecclesiastical Courts*, cit., pp. 263-266; ID., *Law, Marriage, and Society*, cit., p. 10: “the official was not the only judge of the court at York, Ely, and Paris. At York and Ely there were commissaries general of the official and occasional appointments of special commissaries to hear particular cases; at Paris there was an auditor (perhaps two), though we know little about his activities in this period”. Sugli ufficiali e sulle *consistory courts* inglesi in particolare, riporta R.H. HELMHOLZ, *The Oxford History*, cit., p. 213: “every court was presided over by a professional judge, normally called the official principal. Almost always, he would have been trained in the university law faculties. The officials were served by the registrar, the man who compiled and kept the court records, and often a deputy registrar. [...] A staff of proctors [...] would also have been present in the courts to represent the parties in civil matters. [...] In the larger courts there would also have been one or more advocates”.



ordinaria e competenza esclusiva nelle cause matrimoniali¹⁰¹), vengono costituiti ufficiali foranei, con competenza residuale e delegata, al fine di “rapprocher la justice des justiciables et d’éviter aux particuliers les longueurs et les frais d’un voyage au chef-lieu du diocèse”¹⁰². Il Vescovo infine, giudice proprio dei suoi fedeli, mantiene un generale compito di supervisione sull’attività dei suoi ufficiali, lasciando loro l’ordinaria amministrazione delle cause giudiziarie (salva la possibilità - raramente documentata, peraltro¹⁰³ - di avocare a sé un giudizio).

Viste l’ampiezza di poteri e la delicatezza delle materie trattate, si richiedono determinati requisiti per l’accesso alla carica di ufficiale: in particolare, oltre all’ordine sacro, occorrono basi giuridiche solide e una certa esperienza forense¹⁰⁴. La devoluzione delle cause matrimoniali a chierici così qualificati e forniti di collaboratori, insieme a una procedura formalizzata e uniforme (si dà anche, in questi secoli, una forma di procedimento sommario, ma non se è in questione la validità del vincolo¹⁰⁵), fa sì che i tribunali ecclesiastici divengano noti nel Medioevo come veri e

¹⁰¹ Cfr. **P. FOURNIER**, *Les officialités*, cit., pp. 12-13.

¹⁰² **J. GAUDEMET**, *Le gouvernement*, cit., p. 171. Potevano per necessità costituirsi, peraltro, più ufficiali principali all’interno di diocesi particolarmente estese; un esempio in **C. DONAHUE Jr.**, *Law, Marriage, and Society*, cit., p. 383, in merito alla diocesi di Cambrai, che fino al XVI secolo includeva anche parte dell’attuale Belgio: “the official, who held court at Cambrai, was assisted by a delegate at Brussels. In 1448, the official at Brussels became an official principal, equal in rank to that at Cambrai. The jurisdiction of the official at Brussels covered the three northern archdeaconries, that of Antwerp, Brussels, and Brabant, roughly corresponding to the Flemish-speaking areas, while the official in Cambrai retained jurisdiction over the three southern archdeaconries, Cambrai, Valenciennes, and Hainault, roughly corresponding to the French-speaking areas”.

¹⁰³ Cfr. **P. FOURNIER**, *Les officialités*, cit., p. 15. Della riluttanza dei Vescovi a intervenire nei processi fornisce alcuni esempi **C. DONAHUE Jr.**, *Law, Marriage, and Society*, cit.: nel primo caso (pp. 177-178) l’Arcivescovo di York, richiesto di pronunciarsi su un caso di ricusazione del giudice ecclesiastico, “re delegated the case to the commissary general”; nel secondo (pp. 290-291), verificatosi a Ely nel 1378, “the defendants were cited before the bishop”, ciononostante “the bishop commissions John Newton [ufficiale di Ely] to hear the case”.

¹⁰⁴ Cfr. **P. FOURNIER**, *Les officialités*, cit., p. 18: “il faut donc qu’il soit mâle et majeur de vingt-cinq ans. [...] Il doit n’être ni serf, ni insensé, ni infâme. Enfin, comme il est appelé à juger des causes spirituelles et des causes ecclésiastiques, il est nécessaire que lui-même soit clerc. L’official doit avoir la science suffisante et les qualités morales qui distinguent le bon juge. Aussi le concile de Tours exige-t-il que l’évêque ne choisisse les officiaux que parmi des jurisconsultes éprouvés, qui auront étudié le droit pendant cinq ans, ou qui auront fait leurs preuves dans la pratique des affaires”.

¹⁰⁵ Cfr. **P. FOURNIER**, *Les officialités*, cit., pp. 231-232; **C. DONAHUE Jr.**, *Procedure in the Courts of the Ius commune*, in W. Hartmann, K. Pennington (a cura di), *The History of Courts*, cit., pp. 116-117.



propri “guardiani del vincolo matrimoniale”¹⁰⁶, oltre che elargitori di “bonne justice”¹⁰⁷: la netta superiorità delle corti e dei processi, l’imporre la produzione in giudizio di “preuves raisonnables”¹⁰⁸, le diverse forme in cui si cerca di assicurare una reale prossimità a tutti (si pensi ai citati ufficiali foranei) costringono le autorità secolari a “tenere il passo” da una condizione d’inferiorità; esse “n’eurent rien de mieux à faire que de reproduire les traits principaux de l’organisation des cours spirituelles”¹⁰⁹. Anche la Sede Apostolica, infine, non mancherà di incoraggiare la fisionomia della giustizia ecclesiastica incarnata dall’ufficiale e dai suoi collaboratori, esortando interi episcopati - come quello polacco - ad avvalersene stabilmente¹¹⁰.

Si è detto che, fra i diversi stimoli che portano alla nascita e alla diffusione degli ufficiali, un ruolo importante spetta al diffondersi della procedura romano-canonica, che con le sue forme richiede una preparazione particolarmente qualificata, oltre a un certo dispendio di tempo ed energie: “juger devient l’affaire de spécialistes”¹¹¹. Jean Gaudemet, insigne storico del diritto canonico, ha voluto dedicare - nel solco di una già viva tradizione di studi sulle *officialités* medievali¹¹² - un’attenzione particolare a quella che egli definisce *sociologie de l’épiscopat*. Ha cioè intuito che l’analisi di un fenomeno giuridico così risalente avrebbe notevolmente guadagnato, in attendibilità e concretezza, se avesse esaminato anche le figure che hanno vissuto, e creato, quella determinata evoluzione del diritto canonico nell’epoca in esame (i secoli XII-XIII). Il suo¹¹³, come quello del Fournier, è uno studio condotto direttamente sui documenti degli archivi delle diocesi francesi; diocesi che, si è visto, nel Medioevo si dimostrano particolarmente vivaci nell’attuare nuove forme di giustizia ecclesiastica¹¹⁴. I risultati che egli offre si dimostrano assai utili per lo studio in esame, e solo apparentemente contraddittori.

¹⁰⁶ J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 196.

¹⁰⁷ P. FOURNIER, *Les officialités*, cit., p. 288.

¹⁰⁸ P. FOURNIER, *Les officialités*, cit., p. 288.

¹⁰⁹ P. FOURNIER, *Les officialités*, cit., p. 289.

¹¹⁰ Cfr. J. GAUDEMET, *Le gouvernement*, cit., p. 168: “en Pologne le légat pontifical, Jean Pantaléon recommande la création de juges spécialisés dans chaque diocèse au concile de Wroclaw en 1248. Mais l’épiscopat polonais (sauf peut-être à Cracovie) se montre réticent. Il faut attendre l’intervention d’un autre légat, le cardinal Guido, pour qu’au concile de Wroclaw de 1267 soit promulgué un statut qui prescrit l’instauration d’officiaux”.

¹¹¹ J. GAUDEMET, *Le gouvernement*, cit., p. 167.

¹¹² La citata opera del Fournier, per esempio, risale alla seconda metà del XIX secolo.

¹¹³ Ci si riferisce in particolare a J. GAUDEMET, *Le gouvernement*, cit.

¹¹⁴ Sulla vivacità dell’attività giudiziaria nelle diocesi francesi in quei secoli, cfr. A. JULLIEN, *Juges et Avocats*, cit., pp. 9-16. Più tardiva è la diffusione degli ufficiali in



Fra il XII e il XIII secolo, in particolare, nelle chiese locali d'Oltralpe si registra una straordinaria quantità di Vescovi "de haute culture"¹¹⁵: la gran parte di essi, prima della nomina episcopale, ha ricevuto una formazione di eccellenza, soprattutto nelle prestigiose università di Parigi, Colonia, Magonza e Bologna¹¹⁶. Netta, in particolare, è la maggioranza di coloro che conseguono gradi accademici *in utroque iure*. Non solo: molti presuli hanno un passato di prestigiosa attività accademica, quali professori universitari o maestri, o di pratica forense¹¹⁷: si pensi, *ex multis*, a Guido Foulques, avvocato presso il *Parlement* di Parigi e consulente legale di Luigi IX, oltre che docente di diritto, poi Vescovo a Le Puy-en-Velay e a Narbonne e, infine, Pontefice col nome di Clemente IV¹¹⁸ (nel pieno della stagione dei "papi giuristi"). La tendenza ad avere Vescovi *iuris periti* prosegue per lungo tempo, e non solo in Francia: Ugucione da Pisa è Vescovo di Ferrara, Stefano d'Orléans di Tournai, e ancora il XV secolo vede tra gli altri Nicola Cusano Vescovo di Bressanone e Niccolò Tedeschi Arcivescovo di Palermo. Restringendo però ancora lo sguardo, sull'esempio del Gaudemet, alla Francia - "culla" degli ufficiali - sorge spontanea un'osservazione. Proprio in un'epoca che vede un episcopato così altamente qualificato in materie giuridiche; proprio allorquando le esigenze dei *christifideles* (si è detto dell'aumento esponenziale di cause in questo periodo) parrebbero incontrarsi spontaneamente con una schiera di pastori in possesso degli strumenti per farvi fronte; proprio allora, si assiste alla nascita e alla diffusione degli ufficiali, che in maniera ancor più sistematica degli

Inghilterra, mentre per l'Italia i più recenti contributi, pur confermando la prassi risalente dei Vescovi di delegare l'esercizio della potestà giudiziale, non lasciano intravedere una distinzione netta tra le cariche di ufficiale e di vicario generale: cfr. gli studi raccolti in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, il Mulino, Bologna, 2006, nonché le già menzionate osservazioni generali di C. DONAHUE Jr., *The Ecclesiastical Courts*, cit., p. 256. Si segnala pure, nella diocesi di Feltre, l'usanza di attribuire funzioni giudiziarie non solo al vicario generale, ma anche ai vicari foranei: cfr. M. POIAN, *I processi matrimoniali dell'Archivio Vescovile di Feltre (secoli XVI-XVIII)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 144-145.

¹¹⁵ J. GAUDEMET, *Le gouvernement*, cit., p. 92.

¹¹⁶ Cfr. J. GAUDEMET, *Le gouvernement*, cit., pp. 92-95; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 112-113.

¹¹⁷ Cfr. J. GAUDEMET, *Le gouvernement*, cit., pp. 92-95. Cfr. anche G.G. MERLO, *Il papato e le istituzioni ecclesiastiche della cristianità latina*, in M. Benedetti (a cura di), *Storia del cristianesimo. II. L'età medievale*, cit., p. 147: "gli specialisti di diritto canonico non solo mettevano al servizio della Chiesa romana la loro professionalità, ma entravano essi stessi tra le gerarchie ecclesiastiche. Dalla metà del XII secolo sempre più numerosi sono i vescovi e i papi di formazione giuridica".

¹¹⁸ Cfr. J. GAUDEMET, *Le gouvernement*, cit., pp. 92-95; N. KAMP, *Clemente IV*, in *Enciclopedia dei Papi* (contributo online in www.treccani.it).



arcidiaconi si vedono delegare stabilmente l'esercizio dell'attività giudiziaria. Di più: non solo, potrebbe dirsi, i Vescovi canonisti si astengono dal giudicare in prima persona, ma è proprio in coincidenza con il loro apogeo che si registra una generale tendenza a scoraggiare le azioni di nullità del matrimonio, tanto di parte quanto d'ufficio¹¹⁹, e a circondare il sistema canonico di ulteriori difese dall'arbitrio e dai soprusi di una temuta giurisprudenza creativa¹²⁰. Non è un caso: sono i chiari segni di una consapevolezza diffusa e radicata, proprio perché nutrita da anni di studio dello *ius canonicum*, di non poter conciliare un ministero pastorale così impegnativo con l'amministrazione della giustizia. Come può un Vescovo celebrare personalmente, e con frequenza, un processo ormai canonizzato in forme che esigono tempo, energie e studio costante, se deve nel frattempo far fronte alle incombenze del governo di una diocesi? Come può elargire ai fedeli vera giustizia, se trascorre - com'è giusto - lunghi periodi lontano dalla propria sede, impegnato in visite pastorali approfondite e spesso travagliate¹²¹? Di fronte a una scelta che parrebbe draconiana, la soluzione dei Vescovi canonisti - incoraggiata dai "papi giuristi" - è quella di affidare stabilmente l'esercizio della potestà giudiziaria, con il suo carico di riflessi spirituali, a figure competenti e attentamente selezionate, disponibili a dedicarsi all'attività processuale e a una vita di studio. È questo, lontanissimo da ogni attivismo personalistico, il vero "intreccio fecondo tra l'insegnamento canonistico e la direzione pastorale e amministrativa delle chiese"¹²² che contraddistingue l'epoca in esame; ed è anche grazie a esso che, per dirla con il Card. André Jullien, "le développement de la justice ecclésiastique fut pour l'Église un moyen, non le seul, mais non le moindre, d'exercer son action spirituelle civilisatrice dans la société médiévale"¹²³. A proposito di questa importante fase di transizione nella storia del diritto canonico, tuttavia, l'Arcivescovo Becciu, nella già citata prolusione, si limita ad affermare che "la *potestas iudicialis* del Vescovo resta integra lungo tutto il medioevo ma spesso viene delegata da questi al decano, all'arcidiacono o ad altri chierici inferiori"¹²⁴. Posto che la potestà giudiziale del Vescovo è rimasta, è e sarà sempre *integra*, colpisce che del XII e XIII secolo, tempi

¹¹⁹ Cfr. J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., pp. 166-167.

¹²⁰ È proprio in questi secoli, infatti, che assurgono a fonti suppletive del diritto lo *stylus Curiae Romanae*, l'equità canonica e la *communis opinio* dei più autorevoli dottori: cfr. J. GAUDEMET, *Storia*, cit., p. 596.

¹²¹ Sulle visite dei Vescovi nelle loro diocesi, cfr. J. GAUDEMET, *Le gouvernement*, cit., pp. 130-134.

¹²² C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 112.

¹²³ A. JULLIEN, *Juges et Avocats*, cit., p. 9.

¹²⁴ G.A. BECCIU, *Il vescovo giudice*, cit., 5.



lussureggianti per lo sviluppo dello *ius Ecclesiae*, si trascurino del tutto l'evolversi delle procedure e, soprattutto, l'apparizione degli ufficiali. Non tralascia, invece, il sorgere dell'officialità Massimo del Pozzo, per il quale trattasi di "soluzione organizzativa" che "si afferma in via di prassi e in maniera disomogenea"¹²⁵. A questo riguardo va però obiettato, alla luce di quanto si è visto, che la diffusione degli ufficiali risulta essere assai ampia in tutta Europa fin dal XII secolo, con una particolare capillarità in Francia; e dove mancavano veri e propri ufficiali, come in molte diocesi italiane, studi recenti hanno dimostrato che comunque i Vescovi solevano delegare massicciamente l'esercizio della funzione giurisdicente ad altri chierici¹²⁶ (come, del resto, avveniva anche altrove in favore degli arcidiaconi, prima ancora che degli ufficiali). Dubbio, inoltre, è che possa parlarsi semplicemente di *prassi*: i Pontefici in persona riconobbero l'importanza delle *officialités* e, s'è visto, ne raccomandarono la costituzione in alcune nazioni. L'esame di questo periodo proposto dai citati Autori è dunque bisognoso di una maggior contestualizzazione: si è detto della non casuale coincidenza fra il sorgere di organi giudiziari stabili e l'apogeo dei Vescovi canonisti alla guida della Chiesa, che dimostra come proprio i Pastori più esperti nella scienza canonistica fossero ben consapevoli di non poter conciliare il ministero episcopale con l'esercizio attivo della funzione giudiziaria. Proprio coloro che, in effetti, avrebbero potuto giudicare con *scientia et experientia* le cause ecclesiastiche scelsero invece di rafforzare e di stabilizzare la modalità di esercizio della potestà giudiziale *per alios*: ed è questo un dato che non si può trascurare in un'analisi sull'evoluzione della giustizia nella Chiesa.

4 - Dal Concilio di Trento alla prima codificazione

L'assise tridentina, che - fra rinvii, trasferimenti e cambi di pontificato - giunge alla sua conclusione nel 1563, certamente annovera fra i suoi risultati più significativi la vera e propria "creazione di un nuovo modello di Vescovo"¹²⁷. L'attenzione all'episcopato non è dovuta a una previgente

¹²⁵ M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., p. 51.

¹²⁶ Cfr. i già citati contributi raccolti in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, il Mulino, Bologna, 2006, ove lo sguardo degli Autori non si limita ai secoli successivi al XV. È arduo, perciò, sostenere che i processi siano stati presieduti per lo più da giudici delegati o vicari solo in epoca moderna, come lascia intendere M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., p. 80.

¹²⁷ C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 170. Quello di Trento è stato anche definito un Concilio "episcopocentrico": cfr. J.W. O'MALLEY, *Trento. Il racconto del*



carezza normativa - non mancavano, nei secoli precedenti, disposizioni e prassi volte a distillare dal clero guide di prestigio¹²⁸ - bensì, evidentemente, a un radicato malcostume morale e organizzativo. Dei sacerdoti, sono note in quest'epoca le condotte tese ad aggirare il celibato e gli altri obblighi disciplinari; dei Vescovi, va riconosciuto come dovessero svolgere il loro ministero in una fioritura di privilegi feudali, esenzioni e "zone franche". Simboli di questa situazione sono gli arcidiaconi (depotenziati grazie agli ufficiali, ma ancora presenti¹²⁹), i capitoli, le confraternite e gli ordini religiosi, che - lamentano i Padri conciliari - arrecano *perturbationem in episcoporum iurisdictione*¹³⁰. Inoltre, quell'aspetto di collaborazione resosi necessario nei secoli precedenti per garantire al meglio il buon governo della Chiesa locale - l'istituzione degli ufficiali e dei tribunali, la nascita dei vicari generali - frequentemente diviene per i presuli occasione di lassismo e di disinteresse¹³¹. Da questa situazione, a ben vedere, può presumersi non fosse esente l'ambito giudiziale della potestà episcopale: è ipotizzabile che diversi Vescovi lasciassero *interamente* nelle mani dei loro ufficiali l'amministrazione della giustizia, anche al generale livello di supervisione e di indirizzo di spettanza episcopale. Per un verso, è innegabile che questo distacco abbia contribuito, nel lungo termine, a rafforzare l'immagine di terzietà degli ufficiali e degli altri giudici: non si è mancato di osservare, infatti, come il diritto canonico sia riuscito "a conseguire nel suo sistema processuale un'effettiva indipendenza dei giudici vari secoli prima che la filosofia illuminista cominciasse a proporre nelle costituzioni degli Stati la divisione dei poteri"¹³². D'altra parte, *vicarietà* non implica, né giustifica

Concilio, Vita e Pensiero, Milano, 2013, p. 91.

¹²⁸ Graziano e i Pontefici avevano perfezionato costantemente la disciplina per la selezione e l'"esame" dei candidati all'episcopato: cfr. **G. TREVISAN**, *Le buone qualità del candidato all'episcopato*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 12 (1999), 4, pp. 59-60.

¹²⁹ In Concilio il Vescovo di Segovia lamenta che «gli arcidiaconi, che originariamente erano "gli occhi del vescovo", ne sono ora gli avversari»: cfr. **H. JEDIN**, *Storia del Concilio di Trento*, vol. IV, t. II, Morcelliana, Brescia, 2010, p. 206.

¹³⁰ *Conc. Oecum. Trid., sessio XXIV, de ref., can. XI*, in G. Alberigo et al. (a cura di), *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, EDB, Bologna, 1991 (d'ora innanzi, *COD*), p. 765.

¹³¹ Cfr. **C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA**, *Corso fondamentale*, cit., p. 456: "in alcuni momenti storici diventò purtroppo non infrequente che dei Vescovi governassero abitualmente la diocesi a distanza, mediante Vicari, e che il loro rapporto con quella Chiesa fosse da loro vissuto più in termini di onore e di percezione delle rendite economiche del beneficio diocesano che di effettivo lavoro pastorale". Oltre a Vescovi distanti, non mancavano casi di Vescovi del tutto assenti: diverse diocesi, anche di primaria grandezza, restavano talvolta vacanti per ottant'anni, cfr. **J.W. O'MALLEY**, *Trento*, cit., pp. 20 (Milano), 90 (Pamplona).

¹³² **J. HERRANZ CASADO**, *La funzione di governo del Vescovo diocesano*, in **ID.**, *Giustizia e pastoraltà nella missione della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 323-324.



assoluto *disinteresse*: e se il Vescovo, per i motivi già visti, non può dedicarsi a escutere testimoni o a stendere sentenze, ciò non lo esime quantomeno dall'informarsi costantemente sull'attività del proprio tribunale.

La soluzione che Trento cerca di offrire ha il suo centro in un nuovo modo di vivere il ministero episcopale. Cardine del modello tridentino è la visita pastorale, usanza secolare che ora assurge ad attività peculiare del Vescovo, che si reca in tutte le parrocchie per celebrare liturgie, amministrare sacramenti, compiere verifiche scrupolose sulle attività svolte e sui beni posseduti: è un contatto personale, ordinario e periodico¹³³ ben incarnato da Carlo Borromeo, infaticabile visitatore della diocesi ambrosiana, e da diversi altri presuli suoi contemporanei¹³⁴. Anche a tal fine si persegue l'obiettivo di avere Pastori intellettualmente adeguati al ministero che sono chiamati a svolgere. I Padri del Concilio raccomandano i gradi accademici in teologia e in diritto canonico¹³⁵, e nel 1591 Gregorio XIV proseguirà su questa linea, aggiungendo anche l'opportunità di una previa esperienza amministrativa e di gestione dei beni per il candidato all'episcopato¹³⁶. Il "Vescovo tridentino", inoltre, non deve trascurare le proprie responsabilità giudiziarie: "*Ad haec causae matrimoniales et criminales non decani archidiaconi aut aliorum inferiorum iudicio etiam visitando sed episcopi tantum examini et iurisdictioni relinquuntur [...]*"¹³⁷.

In questo canone conciliare si coglie tutta l'urgenza dei Padri di liberare il Vescovo dai troppi diaframmi venutisi a creare: le cause matrimoniali di sua competenza, in particolare, debbono essere riservate alla sua *giurisdizione*. Il che non implica però un affidamento di questi giudizi alla cognizione *personale* dell'Ordinario diocesano. Il can. XX di riforma va infatti letto alla luce dei riferiti malumori tridentini verso gli arcidiaconi¹³⁸, e in generale verso i troppi "corpi esenti" venutisi a creare nelle diocesi: per cui il monito a riservare le cause matrimoniali e criminali

¹³³ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, *Corso fondamentale*, cit., p. 457.

¹³⁴ Basti pensare al Card. Gabriele Paleotti, Vescovo di Bologna e amico del Borromeo, che fu protagonista di una lunga lotta con le autorità secolari dello Stato pontificio per difendere le proprie prerogative, inclusa la giurisdizione del tribunale episcopale: cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 249-293.

¹³⁵ Cfr. *Conc. Oecum. Trid., sessio XXIV, de ref.*, can. XII, in COD, p. 766.

¹³⁶ Cfr. G. TREVISAN, *Le buone qualità*, cit., p. 60. Focalizzandosi, per esempio, sull'Italia meridionale, si può registrare come frequentemente i Vescovi venissero selezionati proprio fra i giudici di tribunale (ufficio spesso attribuito ai vicari generali, essendo questi ultimi, nella gran parte dei casi, altamente qualificati in diritto canonico): cfr. U. PARENTE, P. SCARAMELLA, *I processi matrimoniali napoletani (secoli XVI-XVII)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 176-177.

¹³⁷ *Conc. Oecum. Trid., sessio XXIV, de ref.*, can. XX, in COD, p. 772.

¹³⁸ Vi si accenna più volte in H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, cit., vol. IV/I-II.



alla *giurisdizione del Vescovo* non va affatto inteso come un invito all'*esercizio personale* della potestà giudiziale¹³⁹. Della *giurisdizione* del Vescovo, infatti, faceva parte proprio l'ufficiale: egli costituiva un solo tribunale con l'Ordinario, e proprio in ciò stava la sua diversità (e preferibilità) rispetto all'arcidiacono¹⁴⁰. Per cui il can. XX, a ben vedere, è una dichiarazione di guerra alla giurisdizione arcidiaconale, e non una norma tesa a sottrarre materia di lavoro agli ufficiali¹⁴¹.

Gli impulsi della riforma cattolica, tuttavia, non impediscono una progressiva decadenza dei tribunali ecclesiastici, che - particolarmente nel XVII e nel XVIII secolo¹⁴² - si fa inesorabile in concomitanza con il sorgere degli Stati nazionali e con le loro sempre più estese rivendicazioni in ambito giurisdizionale. Inoltre, non mancano ragioni di ordine interno: "vengono denunciate la mediocrità dei giudici, la pesantezza della procedura, le spese eccessive e l'inefficacia delle sentenze"¹⁴³, tutte motivazioni invocate, anche strumentalmente, dalle autorità secolari per erodere progressivamente la competenza dei tribunali ecclesiastici. Inoltre, la scarsa circolazione di dottrina e di giurisprudenza apicale ostacola la creazione di un diritto uniforme. Il problema non è rappresentato dai tribunali in quanto tali, ma da come le persone in essi coinvolte svolgono il loro servizio: tant'è che il più rilevante intervento pontificio di questi secoli, la costituzione apostolica *Dei miseratione* di Benedetto XIV (1741), incide non sulla geografia

¹³⁹ Omette queste importanti precisazioni **G.A. BECCIU**, *Il vescovo giudice*, cit., 5; riconosce invece **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., p. 54: "bisogna rilevare che il riconoscimento della giurisdizione episcopale non comportava necessariamente l'esercizio personale del giudizio da parte del Vescovo ma spesso si concretizzava nel conferimento della potestà a *giudici delegati*. Il Concilio di Trento aveva anche stabilito il criterio per la nomina di un qualificato corpo giudicante (i cd. *iudices synodales*) e per la razionalizzazione delle istanze. La *professionalizzazione* e *specializzazione del servizio giudiziario* aveva ormai portato alla definizione e preparazione dell'organico del tribunale".

¹⁴⁰ L'ufficiale infatti non desta le preoccupazioni dei Padri tridentini, poiché generalmente non valica i limiti delle proprie funzioni a danno del Vescovo. Cfr. **J. SALEGUI URDANETA**, *La potestad judicial*, cit., p. 57: "la figura del Oficial ha venido actualizándose en el ejercicio de su cargo, a través del ordenamiento jurídico canónico vigente en el tiempo, y su función siempre se ha mantenido dentro de los límites que dieron origen a este oficio: cooperador del Obispo en la administración de justicia"; **C. DONAHUE Jr.**, *The Ecclesiastical Courts*, cit., p. 263: "because of, or perhaps despite, the fact that the official was the bishop's alter ego, officials never developed a separate jurisdiction in their own right, in the way that archdeacons had in previous centuries".

¹⁴¹ Cfr. **F.X. WERNZ**, *Ius Decretalium*, cit., p. 84. Un esempio risalente (fine XIV secolo) del conflitto che il canone succitato intende risolvere in **C. DONAHUE Jr.**, *Law, Marriage, and Society*, cit., pp. 246-247.

¹⁴² Cfr. **J. GAUDEMET**, *Storia*, cit., pp. 742-743.

¹⁴³ **J. GAUDEMET**, *Storia*, cit., p. 742.



giudiziaria della Chiesa (abolendo gli ufficiali o sopprimendo tribunali), bensì sulla procedura stessa¹⁴⁴. L'esercizio della potestà giudiziale vescovile, pertanto, si mantiene essenzialmente inalterato nella sua forma delegata. Questo risulta anche, per esempio, dalle osservazioni di Alexis de Tocqueville, che - nell'illustrare la fisionomia degli organi giudiziari di una curia metropolitana francese - testimonia come la risalente struttura di un tribunale stabilmente costituito, con un organico specializzato, permanesse inalterata a metà Settecento¹⁴⁵. Ancora lungo tutto il XIX secolo diverse testimonianze confermano come - nonostante le difficoltà che localmente possono incontrarsi - "generalmente" il potere giudiziario sia esercitato tramite un tribunale, o perlomeno un ufficiale a ciò stabilmente delegato¹⁴⁶.

Questa organizzazione giudiziaria trova conferma nel nuovo Codice promulgato da Benedetto XV nel 1917. Pacifico è il riconoscimento della potestà giudiziale in capo al Vescovo, che può esercitarla *ipse per se, vel per alios* (can. 1572§1); il legislatore si preoccupa poi di scoraggiare l'unione delle cariche di ufficiale e di Vicario Generale in capo alla stessa persona, salvi motivi contingenti¹⁴⁷, e raccomanda vivamente (anzi, impone) - fatta salva la citata, e invero teorica, possibilità d'avocazione episcopale - la trattazione collegiale delle cause matrimoniali (can. 1576§1, 1). Degno di nota è anche l'esplicito riconoscimento dell'inamovibilità dell'ufficiale e dei vice-ufficiali¹⁴⁸, ulteriore esempio della sollecitudine codiciale per l'assoluta

¹⁴⁴ Le principali innovazioni in tal senso furono, com'è noto, l'introduzione della doppia conforme e l'istituzione dell'ufficio del difensore del vincolo.

¹⁴⁵ Cfr. **A. DE TOCQUEVILLE**, *L'antico regime e la rivoluzione*, BUR Rizzoli, Milano, 2011, p. 297: "esempio di amministrazione religiosa di una provincia ecclesiastica alla metà del diciottesimo secolo. [...] 3° Due corti ecclesiastiche, dette *ufficialità*; l'una chiamata *ufficialità metropolitana*, competente per le sentenze dei suffraganei; l'altra, chiamata *ufficialità diocesana*, competente: a) per gli affari personali tra ecclesiastici; b) per la validità dei matrimoni, in quanto sacramento. Quest'ultimo tribunale è composto da tre giudici e vi sono aggregati notai e procuratori. [...] Tutti questi tribunali ammettono gli avvocati e ascoltano le trattazioni delle cause".

¹⁴⁶ Cfr. **R. EPP, C. LEFEBVRE, R. METZ**, *Le droit et les institutions de l'Église catholique latine de la fin du XVIII^e siècle a 1978: sources, communauté chrétienne et hiérarchie*, Editions Cujas, Paris, 1981, p. 529.

¹⁴⁷ CIC 1917, can. 1573 § 1: "*quilibet Episcopus tenetur officialem eligere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario Generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas negotiorum suadeat hoc officium ipsi Vicario Generali committi*. Del Codice del 1917, in effetti, è stato evidenziato che *organa iurisdictionis ab administrativis profunde distinxit*": così **F. ROBERTI**, *De processibus*, cit., p. 13; obiettivo che Pio X ebbe dinanzi già nel riformare la Curia romana, cfr. **R. AUBERT**, *L'opera riformatrice di Pio X*, in **H. JEDIN** (dir.), *Storia della chiesa. IX. La Chiesa negli stati moderni e i movimenti sociali (1878-1914)*, Jaca Book, Milano, 1993, pp. 475-479.

¹⁴⁸ Cfr. CIC 1917, can. 1573§5: *sunt amovibiles ad nutum Episcopi; vacante sede, a munere non cessant, nec a Vicario Capitulari amoveri possunt; adveniente autem novo Episcopo, indigent*



imparzialità e indipendenza dei componenti l'organo giudicante. Infine, quasi a coronamento dei canoni *De Iudice*, trova posto una vibrante esortazione al Vescovo diocesano:

“Can. 1578. Exceptis causis de quibus in can. 1572, § 2¹⁴⁹, Episcopus semper potest tribunali ipse per se praeesse; sed valde expedit ut causas, praesertim criminales et contentiosas gravis momenti, iudicandas relinquat tribunali ordinario, cui praesit officialis vel vice-officialis”¹⁵⁰.

È dunque bene, come nei fatti già avveniva, che il Vescovo non eserciti la facoltà di giudicare *per se* nelle cause di maggiore importanza, fra le quali rientrano quelle ove si dubiti della validità del vincolo; peraltro, l'uso del vocabolo *praesertim* esclude ogni interpretazione restrittiva, come pure la solenne locuzione *valde expedit*¹⁵¹. In proposito, nella prolusione dell'Arcivescovo Becciu, vengono però ricordati esclusivamente i canoni ove è ribadita la sussistenza in capo al Vescovo della potestà giudiziaria¹⁵²: riferimento parziale, poiché si omette di riportare il citato - e assai più pertinente - can. 1578, dominato dal perentorio *valde expedit* teso a scoraggiare i Vescovi dall'esercitare personalmente la potestà giudiziale. Manca qui, perciò, un'analisi accurata sul primo Codice canonico: ciò che avrebbe invece potuto fornire uno spunto utile ai sostenitori della riforma.

confirmatione.

¹⁴⁹ Lo stesso Codice Pio-benedettino esclude espressamente il giudizio personale del Vescovo, infatti, qualora la controversia abbia a oggetto *de iuribus aut bonis temporalibus Episcopi aut mensae vel Curiae dioecesanae*, dovendosi in tal caso deferirla al tribunale collegiale di primo grado o a un giudice superiore. Il Codice vigente restringe ulteriormente la riserva al solo tribunale d'appello: cfr. CIC, can. 1419 § 2.

¹⁵⁰ Prescrizione ribadita in **SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, Istr. *Provida Mater*, 15 agosto 1936, art. 14§3, in AAS 28 (1936), p. 317: *quamvis Episcopus possit eidem tribunali praeesse, valde expedit ne id faciat, nisi speciales causae id exigant* (cfr. can. 1578).

¹⁵¹ Cfr. C. LEFEBVRE, *Les pouvoirs du juge en droit canonique*, Sirey, Paris, 1938, p. 71: “un tel conseil équivaut à un ordre”.

¹⁵² Cfr. G.A. BECCIU, *Il vescovo giudice*, cit., 5: «queste disposizioni sfociano nel Codex Iuris Canonici del 1917 che, a sua volta, confermò l'antichissima disciplina della Chiesa sul potere giudiziario dei Vescovi i quali nelle loro diocesi, sono i giudici naturali di qualsiasi causa sorta nel loro territorio, salva l'autorità del Sommo Pontefice anche in questo campo per tutta la Chiesa. Il principio viene espresso con chiarezza - almeno in forma di principio - al can. 335 §1 che riconosce al solo Vescovo diocesano “*ius et officium gubernandi dioecis in spiritualibus tum in temporalibus cum potestate legislativa, iudiciaria, coactiva ad normam sacrorum canonum exercenda*”. In applicazione di tale norma che si fonda senz'altro sul diritto divino positivo, viene stabilito nello stesso Codice al can. 1572 § 1: “*In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis a iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est loci Ordinarius, qui iudicariam potestatem exercere potest ipse per se, vel per alios, secundum tamen canones qui sequuntur*”.



Come infatti ha notato il prof. del Pozzo¹⁵³, la codificazione del 1917 prevede *espressamente e unicamente* proprio l'Ordinario diocesano come giudice per le *causae exceptae* (forma embrionale, più ristretta nella casistica, dell'attuale processo documentale)¹⁵⁴. Come si vedrà, tale previsione venne in seguito modificata nella codificazione del 1983, ma può rappresentare - per alcuni aspetti della riforma di Papa Francesco - un precedente assai più pertinente di di molti altri riferimenti storici.

Il Codice piano benedettino, peraltro, presuppone un organico giudiziario animato da una pluralità di figure - ufficiale, vice-ufficiale, giudici sinodali - che sarebbe quantomeno ottimistico immaginare nelle disponibilità di molte diocesi di inizio '900. Senza dilungarsi sulle nascenti Chiese locali africane o sulle dimensioni delle circoscrizioni sudamericane, infatti, il problema affiora anche in Italia, spingendo Pio XI a istituire tribunali regionali per la trattazione delle cause matrimoniali¹⁵⁵. La

¹⁵³ Cfr. **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., pp. 55-56.

¹⁵⁴ Cfr. CIC 1917, can. 1990: "*cum ex certo et authentico documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni obnoxium sit, constiterit de existentia impedimenti disparitatis cultus, ordinis, voti sollemnis castitatis, ligaminis, consanguinitatis, affinitatis aut cognationis spiritualis, simulque pari certitudine apparuerit dispensationem super his impedimentis datam non esse, hisce in casibus, praetermissis sollemnitatibus hucusque recensitis, poterit Ordinarius, citatis partibus, matrimonii nullitatem declarare, cum interuentu tamen defensoris vinculi*"; Istr. *Provida Mater*, artt. 226-227, in AAS 28 (1936), p. 358. La personalità era ribadita con chiarezza nell'Istruzione all'art. 227 § 1 (*Ordinarius, iudicem agens ...*) e all'art. 228 ("*Ordinario absente aut impedito, sententia, de qua in articulo praecedenti, datur ab officiali de mandato speciali Ordinarii*"), e sarà mantenuta da Paolo VI nel *motu proprio Causas matrimoniales*, cfr. **PAOLO VI**, m.p. *Causas matrimoniales*, X, in AAS 63 (1971), p. 446. Cfr. **M. CABREROS DE ANTA**, *Reforma del proceso en las causas matrimoniales según la Carta Apostólica «Causas matrimoniales» de Pablo VI*, in *Ius Canonicum* 12 (1972), 2, p. 250: "*el Ordinario como juez. Para los casos especiales que se enumeran en las presentes normas X y XI, como para los casos exceptuados de las solemnidades procesales de los que trata el canon 1990, el juez es el Ordinario local, en cuanto investido de potestad judicial; no el Provisor porque no es Ordinario, ni el Vicario General porque no es juez. Pero el Ordinario puede delegar en otra persona, que puede ser el mismo Provisor o el Vicario General*".

¹⁵⁵ Cfr. **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in Z. Grocholewski, V. Carcel Ortí (a cura di), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 123: «la situazione peraltro dei Tribunali diocesani, tolta forse qualche grande diocesi, non era confortante, specie in Italia, per la quale, con riferimento al decennio 1930-1940, lo stesso Pio XI, nel M.P. *Qua Cura* amaramente annota come "*ob magnum dioecesium numerum, permultae parvo territorio exiguoque clero constant, gravi immo aliquando insuperabili difficultate afficiantur Ordinarii in officialibus et iudicibus vere peritis suo tribunali praeponendis*". Per ovviare a tale stato di notevole disagio, [...] il suddetto Sommo Pontefice, dopo lunghi anni di studio da parte della S. Congregazione dei Sacramenti, che si era premurata di raccogliere notizie nonché i voti dei Vescovi italiani, ha ritenuto necessario di usare della sua "*plenitudo Apostolicae*



decisione di Papa Ratti è senza dubbio innovativa, poiché - introducendo *ex novo* una categoria di ufficio giudiziario interdiocesano (*rectius* interprovinciale, nel caso italiano) - nei fatti ridimensiona la giurisdizione dei Vescovi interessati, privandoli della possibilità di assegnare cause matrimoniali ai tribunali diocesani, e *a fortiori* di giudicarle in prima persona¹⁵⁶. Il provvedimento di riorganizzazione giunge a coronamento di una consultazione capillare dell'episcopato, integrata con gli studi e le necessarie indagini da parte del dicastero competente; e non mancano, ancora, materiali raccolti durante la fase preparatoria del primo Codice, già non privi di ipotesi in tal senso¹⁵⁷.

5 - Dal Codex del 1983 all'Istruzione *Dignitas connubii*

Nel nuovo Codice la potestà giudiziaria del Vescovo diocesano viene pacificamente confermata come sussistente *in persona Episcopi*¹⁵⁸, e non potrebbe essere diversamente "per ragioni di natura teologica"¹⁵⁹, ma se ne auspica per motivazioni "pastorali e tecniche" e - si noti - "in ossequio alla tradizione canonica"¹⁶⁰, un esercizio *per alios*, ossia per il tramite di un chierico a ciò stabilmente deputato e di un ufficio giudiziario. Accogliendo le osservazioni giunte in fase di revisione¹⁶¹, l'ufficiale viene rinominato

potestatis" istituendo, secondo le Regioni Conciliari italiane, 18 Tribunali regionali di 1^a istanza e 9 Tribunali di 2^a istanza per la trattazione delle cause "*nullitatis matrimonii*". Cfr. anche PIO XI, m.p. *Qua cura*, 8 dicembre 1938, in AAS 30 (1938), pp. 410-413.

¹⁵⁶ Cfr. V. ANDRIANO, *La normativa canonica*, cit., p. 14.

¹⁵⁷ G.A. BECCIU, *Il vescovo giudice*, cit., 5: «in effetti, già nella preparazione del Codice 1917 non era mancato qualche tentativo di introdurre dei «*Tribunalia regionalia appellationis*», "ut administratio iustitiae magis tuta ac facilis evaderet, itemque levaretur onus S. R. Rotae". Ma com'è risaputo, la Commissione incaricata di redigere il codice del 1917 non accettò le diverse proposte che chiedevano di introdurre i tribunali regionali nella legislazione universale».

¹⁵⁸ Cfr. CIC, can. 391: "§ 1. *Episcopi dioecesiani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, executiva et iudiciali regere, ad normam iuris. § 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem executivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudiciale[m] sive per se sive per Vicarium iudiciale[m] et iudices ad normam iuris; can. 1419 §1: in unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudiciale[m] potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur*". Cfr. anche CCEO, can. 191.

¹⁵⁹ J. HERRANZ CASADO, *La funzione di governo*, cit., pp. 335-337.

¹⁶⁰ G. SARZI SARTORI, *I vicari del vescovo e l'esercizio della "vicarietà" nella Chiesa particolare*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005), 1, p. 22.

¹⁶¹ Cfr. *Communicationes* 2 (1970), p. 185; J. SALEGUI URDANETA, *La potestad judicial*, cit., p. 81: "con la idea precisa de querer resaltar la unidad que debe existir entre el oficio



Vicario giudiziale, “perché forma un unico tribunale con il Vescovo diocesano”¹⁶²: la *ratio* complessiva, oltre che a sentite esigenze di praticità¹⁶³, risponde a un intento di *sussidiarietà*¹⁶⁴; il che, oltre a stimolare la partecipazione attiva dei fedeli come desiderato dal Concilio, può giovare molto al retto esercizio della potestà di governo e costituire la via ideale per scindere l’esercizio pratico delle funzioni mantenendo una sostanziale unità e condivisione fra il Vescovo e i suoi collaboratori¹⁶⁵. Il *favor* verso un ufficio giudiziario stabilmente costituito, poi, emerge anche dalle aperture operate nei confronti dei laici, sulla scia degli auspici dell’episcopato¹⁶⁶, del *motu proprio Causas matrimoniales* di Paolo VI e della dottrina prevalente¹⁶⁷. Il nuovo *Codex*, in particolare, prevede la facoltà di selezionare tra i fedeli laici un giudice in un collegio¹⁶⁸, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l’uditore, il cancelliere e i due assessori del giudice unico, ferma la previgente possibilità di essere notai e avvocati; scompare, poi, ogni discriminazione fra uomini e donne, rilevando unicamente i requisiti personali e accademici richiesti. Parimenti favorevole è lo sguardo verso la costituzione di tribunali interdiocesani: salva l’approvazione della Santa Sede, infatti, la si permette senza dover addurre particolari motivazioni e anche per tutte le cause (can. 1423). Infine - spingendosi oltre il previgente Codice, già non incline in tal senso - i nuovi canoni apportano ulteriori restrizioni alla concreta eventualità per il Vescovo di essere coinvolto in un processo, designando come normalmente competente a trattare anche il processo documentale *Vicarius iudicialis vel iudex ab ipso designatus* (can. 1686), anziché l’Ordinario (come invece richiedeva la legge nelle forme precedenti di questo particolare rito¹⁶⁹). È chiaro che non si vuole - e, beninteso, *non si*

capital y el oficio vicario en materia judicial”.

¹⁶² P. TOCANEL, *Le cinque parti del libro VII “I processi”*, in Z. Grochowski, V. Carcel Ortí (a cura di), *Dilexit iustitiam*, cit., p. 82.

¹⁶³ Cfr. F. GIL DE LAS HERAS, *Organización judicial de la Iglesia en el Nuevo Código*, in *Ius Canonicum* 24 (1984), p. 125.

¹⁶⁴ Cfr. G.P. MONTINI, «Per se vel per alios». *Note sul ministero episcopale nel Codice di diritto canonico*, in AA. VV., *Il ministero del vescovo nella vita della Chiesa: figura e figure. Scritti in onore di Paolo Magnani vescovo di Treviso nel XXV di ordinazione episcopale*, Editrice S. Liberale, Treviso, 2002, p. 108.

¹⁶⁵ In tal senso G. SARZI SARTORI, *I vicari del vescovo*, cit., pp. 23, 26.

¹⁶⁶ Cfr., per esempio, l’intervento dell’Arcivescovo Duraisamy Simon Lourdasamy, coadiutore di Bangalore e futuro cardinale, durante la prima assemblea del Sinodo dei Vescovi del 1967, in G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi. Prima assemblea generale (29 settembre - 29 ottobre 1967)*, ed. La Civiltà Cattolica, Roma, 1968, p. 103.

¹⁶⁷ Cfr. R. FUNGHINI, *I laici nell’attività giudiziaria della Chiesa*, in AA. VV., *I laici nel diritto della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1987, pp. 120-125.

¹⁶⁸ Su autorizzazione della Conferenza Episcopale: cfr. can. 1421 § 2.

¹⁶⁹ Cfr. CIC 1917, can. 1990; Istr. *Provida Mater*, artt. 226-227, in AAS 28 (1936), p. 358;



può - impedire del tutto a un presule che lo desiderasse di giudicare personalmente; ma il cambio di previsione corrobora senza dubbio l'idea di uno sfavore di fondo del legislatore verso questa possibilità. S'aggiunga poi che per tutte le principali figure del tribunale ecclesiastico - anche chierici - si attua un deciso "giro di vite" per quanto riguarda i gradi accademici richiesti, salva la possibilità di dispense da parte della Segnatura Apostolica¹⁷⁰. Pertanto il nuovo Codice, come si evince da questa succinta panoramica, favorisce un'organizzazione giudiziaria stabile, aperta al contributo di tutte le componenti del popolo di Dio, e conferma l'opzione per un Vescovo che è sì *iudex natus* della propria diocesi - e come tale chiamato alla supervisione del suo tribunale - ma che proprio per questo è visto principalmente come garante del rispetto delle procedure e responsabile della selezione di operatori all'altezza del loro ufficio¹⁷¹, non come giudice delle cause matrimoniali.

Ma è soprattutto in un altro documento che vengono ancor meglio esplicitate le forme di esercizio quotidiano dell'ufficio episcopale: ci si riferisce al direttorio *Apostolorum successores*, emanato dalla Congregazione per i Vescovi il 22 febbraio 2004 e dedicato specificamente al ministero pastorale dei Vescovi. Si tratta senza dubbio di un testo che, in continuità con il magistero di Giovanni Paolo II, desidera smarcarsi da un passato di antiggiuridismo: rispetto al precedente direttorio *Ecclesiae imago*, in effetti, *Apostolorum successores* dedica maggior attenzione al rapporto del Vescovo con il diritto canonico, in ogni suo aspetto¹⁷². Innanzitutto, esso ricorda al Vescovo, all'atto di dettare disposizioni legislative per la sua diocesi, di avere riguardo per il diritto superiore e per il giusto rigore del linguaggio giuridico¹⁷³, esortandolo a tal fine ad avvalersi "della competenza di specialisti in diritto canonico, che non dovranno mai mancare nella Chiesa

PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, X, in AAS 63 (1971), p. 446.

¹⁷⁰ Cfr. per esempio G.P. MONTINI, *Dall'Istruzione Provida Mater all'Istruzione Dignitas Connubii*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione Dignitas connubii. Parte prima: i principi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, p. 34.

¹⁷¹ Cfr. G.P. MONTINI, «Per se vel per alios», cit., pp. 107-109, che opportunamente osserva: "l'invito perciò ad astenersi dall'esercizio della potestà giudiziaria travalica le semplici ragioni concrete, per dare indicazioni sulla funzione episcopale".

¹⁷² "La lectura del directorio *Apostolorum Successores* deja la impresión de una estima y valoración especial del Derecho de la Iglesia, entendido aquí limitadamente como el contenido en las normas escritas. La comparación con el texto del directorio de 1973 no deja lugar a dudas sobre la mayor sensibilidad hacia el Derecho canónico del nuevo texto"; così A. VIANA TOMÉ, *El gobierno de la diócesis según derecho en el Directorio Apostolorum Successores*, in *Ius Canonicum* 46 (2006), 92, p. 643.

¹⁷³ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Dir. Apostolorum successores*, 67 c-d (contributo online in www.vatican.va).



particolare¹⁷⁴. Si tratta di un accenno significativo, e direttamente precettivo: la Sede Apostolica desidera che il Vescovo non s'improvvisi esperto di diritto, ma che si avvalga della collaborazione di giuristi *ad hoc*. Tantomeno, in continuità con il *Codex*, egli deve improvvisarsi giudice: stante la particolare complessità e importanza della funzione giudiziaria, è sollecitato a ricorrere alle figure previste dal Codice, la cui costituzione e indipendenza vengono date per scontate.

“Consapevole del fatto che l'amministrazione della giustizia è un aspetto della sacra potestà, il cui giusto e tempestivo esercizio è molto importante per il bene delle anime, il Vescovo considererà l'ambito giudiziario come oggetto della sua personale preoccupazione pastorale. Rispettando la giusta indipendenza degli organi legittimamente costituiti, vigilerà tuttavia sull'efficacia del loro lavoro e soprattutto sulla loro fedeltà alla dottrina della Chiesa sulla fede e sui costumi, specialmente in materia matrimoniale. Senza lasciarsi intimorire dall'indole tecnica di molte questioni, saprà consigliarsi e prendere le misure di governo opportune per riuscire ad avere un tribunale in cui risplenda la vera giustizia intraecclesiale¹⁷⁵.”

Apostolorum successores, pertanto, sintetizza perfettamente il cammino percorso dalla scienza canonistica, fino alla nuova codificazione e al magistero di Giovanni Paolo II¹⁷⁶: il Vescovo non può e non deve disinteressarsi dell'attività giudiziaria, ma deve trovare il tempo e il modo di garantire ai suoi fedeli “un sano, serio e competente giudizio¹⁷⁷, avvalendosi delle possibilità previste dal diritto (per esempio, accedendo a un tribunale interdiocesano) e attivandosi per formare un buon organico¹⁷⁸. Il suo compito non è calarsi quotidianamente nelle controversie, bensì tentare di riconciliare i fedeli *in limine litis*, sorvegliare sull'osservanza della legge processuale¹⁷⁹, e in generale “far sì che cessino eventuali abusi, specialmente quelli che implicino il tentativo di introdurre una mentalità

¹⁷⁴ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. *Apostolorum successores*, 67 d.

¹⁷⁵ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. *Apostolorum successores*, 180.

¹⁷⁶ Anche questo Direttorio, inoltre, è frutto - oltre che dell'assemblea sinodale del 2001 - di un'ampia e ulteriore consultazione dell'episcopato: cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. *Apostolorum successores*, Introduzione; A. VIANA TOMÉ, *El gobierno de la diócesis*, cit., p. 640.

¹⁷⁷ PIO XII, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 1 ottobre 1942, 3, in AAS 34 (1942), p. 340.

¹⁷⁸ Già alcuni anni prima, del resto, si faceva presente come lasciasse spesso “molto a desiderare” la preparazione degli operatori dei tribunali: cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Processi di nullità matrimoniale nella realtà odierna*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, p. 21.

¹⁷⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. *Apostolorum successores*, 68 a-b.



divorzista nella Chiesa¹⁸⁰. Il Direttorio, perciò, esplicita e sviluppa più estesamente quanto già poteva intuirsi dai canoni codiciali, supponendo - anzi, dando completamente per assodato - che tutti i Vescovi si astengano dal giudicare personalmente, e auspicando che essi possano dedicarsi con costanza a tutti quegli adempimenti (non pochi né irrilevanti, a ben vedere) che possono incarnare la *potestas iudicandi* senza pregiudizio del sereno e proficuo andamento della giustizia ecclesiale.

L'Istruzione *Dignitas connubii* del 25 gennaio 2005, com'è noto, viene emanata allo scopo di dotare gli operatori dei tribunali ecclesiastici di uno strumento comprensivo delle norme codiciali applicabili al processo matrimoniale, integrate alla luce della giurisprudenza rotale e delle interpretazioni autentiche più recenti. In tal senso esso riprende le finalità dell'Istruzione *Provida Mater* del 1936¹⁸¹, e si pone in assoluta continuità con tutti i precedenti lavori di riforma e revisione quanto a *modus operandi*: è infatti frutto di un'opera quasi decennale, portata avanti congiuntamente dai dicasteri interessati e dai Tribunali Apostolici, sentite le Conferenze Episcopali¹⁸². L'intento del Supremo Legislatore, peraltro, non è esclusivamente riorganizzativo e semplificatorio: gioca infatti "una rilevanza notevolissima nella lettura e interpretazione della istruzione"¹⁸³ il preciso mandato, da parte di Giovanni Paolo II, di cogliere tale occasione per tutelare maggiormente l'indissolubilità del matrimonio¹⁸⁴. Si tratta di una considerazione assai caratterizzante, che invita a interpretare in precise modalità gli articoli dell'Istruzione fin dalla loro elaborazione:

"se di fronte ad un canone erano per se astrattamente pensabili alcune diverse applicazioni [...], in realtà la Commissione interdicasteriale ha dovuto restringere il campo di scelta a quelle due o tre applicazioni

¹⁸⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. *Apostolorum successores*, 68 d. Il Direttorio riprende qui un tema molto sentito dall'allora Pontefice: cfr., in particolare, GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 21 gennaio 2000, in AAS 92 (2000), pp. 350-353.

¹⁸¹ J. HERRANZ CASADO, *Istruzione "Dignitas connubii": la sua natura e finalità. Intervento durante la Conferenza Stampa di presentazione dell'Istruzione "Dignitas Connubii", sulle norme da osservarsi nei tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali*, Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede, 8 febbraio 2005.

¹⁸² Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istr. *Dignitas connubii*, Proemio (contributo online in www.vatican.va), d'ora innanzi, DC; J. HERRANZ CASADO, *Istruzione "Dignitas connubii"*, cit.; sulla composizione e sui lavori delle Commissioni succedutesi, cfr. soprattutto F. DANEELS, *Storia della redazione della Dignitas Connubii*, in *Periodica de re canonica* 104 (2015), 2, pp. 171-208.

¹⁸³ G.P. MONTINI, *Dall'Istruzione Provida Mater*, cit., p. 39.

¹⁸⁴ G.P. MONTINI, *Dall'Istruzione Provida Mater*, cit., p. 39. Cfr. anche F. DANEELS, *Storia della redazione*, cit., p. 178.



legittime, atte però a favorire una maggiore tutela dell'indissolubilità"¹⁸⁵.

Questa premessa ordinativa, di grande importanza, risulta particolarmente utile anche per comprendere le prescrizioni dell'Istruzione concernenti gli uffici giudiziari e il loro rapporto con il Vescovo diocesano¹⁸⁶. Nel ribadire le disposizioni del Codice in tal senso, infatti, la *Dignitas connubii* tra l'altro ricorda con insistenza ai Vescovi il loro dovere di formare *idonei ministri iustitiae pro suis tribunalibus* (art. 33) e al Vicario giudiziale di aggiornare il proprio Ordinario *de statu et activitate tribunalis dioecesiani* (art. 38§3); e - come si vedrà - esaurisce in questa vigilanza qualificata l'esercizio della *potestas iudicandi* episcopale. Passando all'esame specifico delle disposizioni, occorre anzitutto rilevare come l'art. 33 introduca in capo ai Vescovi un onere diverso e più pregnante rispetto a quello codiciale: non si tratta semplicemente di *assumere* giudici, ossia di andare alla ricerca di canonisti - chierici e laici - competenti ed esperti, bensì di *prepararli* fin dall'inizio per questa mansione. Gli esperti di diritto canonico, potrebbe dirsi, "non cadono dal cielo". Questo si concreta, nel caso dei chierici, curando che alcuni di essi conseguano i richiesti gradi accademici e una buona esperienza forense (il che va a inserirsi armonicamente nel precetto conciliare di istruire i sacerdoti nelle scienze sacre¹⁸⁷), e - nel caso dei laici - impegnandosi attivamente nella ricerca e nel sostegno di persone disposte a percorrere il prescritto *iter* formativo e lavorativo¹⁸⁸. Occorre, cioè, stimolare lo studio del diritto canonico e l'auspicabile pratica conseguente¹⁸⁹, non essendo sufficiente attendere che

¹⁸⁵ G.P. MONTINI, *Dall'Istruzione Provida Mater*, cit., pp. 39-40.

¹⁸⁶ Prescrizioni che rivestono una notevole rilevanza anche considerando che, per quantità e dettaglio, superano ampiamente quelle del Codice: cfr. C. IZZI, *I ministri di giustizia in genere* (artt. 33-37), in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *Il giudizio*, cit., p. 104.

¹⁸⁷ Cfr. *Conc. Oecum. Vat. II*, Decr. *Optatam Totius*, cap. V, 18, in AAS 58 (1966), p. 725.

¹⁸⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Pastores Gregis*, 51, in AAS 96 (2004), p. 891, laddove si afferma che i laici "*munimento indigent, adhortatione et adiumento suorum Episcoporum, qui illos ducant ad augendum apostolatatum secundum propriam indolem saecularem, ex gratia haurientes sacramentorum Baptismatis et Confirmationis. Hanc ob rem necesse erit peculiariter itinera promovere formationis, quae illos reddant idoneos ad responsalitem in Ecclesia sumendam intra dioecesanis et paroeciales structuras participationis, praeter varia officia animationis liturgicae, catechesis, religionis catholicae tradendae in scholis, etc.*"; non sembra fuori luogo includere in queste responsabilità anche l'esercizio di un ufficio nei tribunali ecclesiastici.

¹⁸⁹ Accogliendo le osservazioni della dottrina in merito (cfr. per esempio C. ZAGGIA, *I tribunali interdioesani*, cit., p. 146), infatti, l'Istruzione pone l'accento sull'insufficienza dei soli titoli accademici, dovendosi favorire anche un periodo di esperienza in tribunale, specie prima della nomina a determinati incarichi: cfr. C. IZZI, *I ministri di giustizia*, cit., pp. 110-111.



siano eventuali aspiranti a farsi avanti; chiaro è il rimando, da questo punto di vista, al magistero precedente e al Direttorio *Apostolorum successores*, il quale - statuendo che i canonisti "non dovranno mai mancare nella Chiesa particolare"¹⁹⁰ - già sottintendeva un attivarsi, un *facere* del Vescovo a tal fine. Quanto al secondo aspetto, l'art. 38 pone un particolare accento sul rispetto dell'indipendenza del Vicario giudiziale *in foro*, riconoscendogli *maxime libertas in sententia ferenda* qualora sia lui stesso a giudicare¹⁹¹, e il dovere di informare con sollecitudine l'Ordinario su tutto quanto concerne l'attività del tribunale; si dà sostanzialmente per scontato, perciò, che il Vescovo abbia costituito un tribunale, anche di concerto con altri confratelli nell'episcopato. Ma è l'art. 22 dell'Istruzione a evidenziare particolarmente quest'ultimo aspetto, facendo di una presunzione - pur presente *ab immemorabili*, pur avvalorata dal *Codex* e dal magistero pontificio anche recente - una vera e propria raccomandazione. Si statuisce infatti, dopo aver ribadito il principio della sussistenza della potestà giudiziale in capo al Vescovo diocesano: "§ 2. *Expedit tamen, nisi speciales causae id exigant, ne ipse id per se faciat.* § 3. *Ideo omnes Episcopi pro sua dioecesi constituere debent tribunal dioecesanum*"¹⁹².

Non occorrono particolari doti di scienza giuridica per notare come il secondo paragrafo circoscriva il più possibile - favorendone una totale scomparsa - la possibilità che il Vescovo scenda personalmente nelle aule giudiziarie: l'inopportunità in questione è un ammonimento che non può non riportare alla memoria il *valde expedit* del can. 1578, CIC 1917. E il terzo paragrafo prosegue di conseguenza, rendendo precettivo l'invito rivolto agli Ordinari di costituire un proprio ufficio giudiziario, formula che include anche la soluzione di accedere a un tribunale interdiocesano già costituito, ovvero di erigerne uno *ex novo* insieme ad altri Vescovi. La *Dignitas connubii*, in tal modo, esplicita definitivamente il dettato codiciale sulla scia della tradizione canonica, e lo fa non solo "scoraggiando" il Vescovo, ma altresì indicandogli più concretamente le vie - non poche né irrilevanti, si è visto - in cui può assolvere al *munus* giudiziario in modo congeniale al proprio ufficio. Questo non include solo, come si è visto, l'attivarsi per avere un personale preparato, ma anche il dettare norme circa le spese e gli onorari (art. 303) e il vigilare sul comportamento degli avvocati

¹⁹⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Dir. *Apostolorum successores*, 67 d.

¹⁹¹ Cfr. R.L. BURKE, *Il Vescovo come moderatore del tribunale*, in *Ius Ecclesiae* 23 (2011), 1, p. 16: "il tribunale non dipende dal Vescovo riguardo al giudizio stesso, in quanto il giudice deve emettere la decisione secondo la propria scienza e coscienza *ex actis et probatis* e nella decisione non può essere né anche solo sentirsi obbligato ad adattarsi all'opinione o al precetto del Vescovo".

¹⁹² DC, art. 22.



e sui rischi di frodi a danno delle parti (ferme restando le previgenti competenze). Inoltre, sulla scia di *Apostolorum successores*, che invitava i Vescovi membri di un tribunale interdiocesano, ma non moderatori dello stesso, a non disinteressarsene, l'art. 23 § 2 permette - anzi, potrebbe dirsi, *propone* - a ciascuno di loro di istituire una sezione istruttoria in diocesi, offrendo in tal modo ai propri fedeli un certo grado di prossimità e al tribunale un aiuto concreto nel disbrigo di varie incombenze¹⁹³.

Se il legislatore supremo coglie l'occasione di quest'istruzione per fornire chiarimenti ai Vescovi e agli operatori dei tribunali, è facile intendere come la situazione precedente offrisse motivi di insoddisfazione proprio sui punti maggiormente innovativi o esplicativi. È chiaro, per esempio, che la Sede Apostolica ritiene di dover insistere sulla formazione degli operatori perché, evidentemente, i Vescovi in precedenza non si erano rivelati particolarmente solerti in tale ambito, colmando i vuoti nei loro organici giudiziari con figure inadatte. In tal senso, lo stesso supervisore della redazione finale dell'Istruzione, l'Arcivescovo Julián Herranz Casado (poi Cardinale), aveva lamentato durante il Sinodo del 2001:

"non sono poche - dobbiamo riconoscerlo sinceramente - le diocesi e le nazioni in cui i tribunali ecclesiastici non sono dovutamente organizzati e funzionanti, perché non si è fatto tutto il necessario per avere i giudici ben preparati di cui c'è bisogno, specie per il corretto e sollecito corso dei processi matrimoniali"¹⁹⁴.

Si noti: il prelado non faceva riferimento a un'impossibilità *materiale*, bensì a casi d'inadempienza in situazioni ove la possibilità d'avere risultati diversi c'era; da qui lo stimolo della *Dignitas connubii*. E lo stesso può dirsi con riguardo alla ribadita indipendenza del Vicario giudiziale nel pronunciare sentenza: porre l'accento su di essa conferma come non mancassero, talvolta, indebite ingerenze da parte di Vescovi (pur non giudicanti) sugli operatori dei loro tribunali¹⁹⁵. S'è poi visto come tutto il lavoro delle Commissioni interdicasteriali sia stato orientato, dall'inizio e per espressa volontà di Giovanni Paolo II, a una tutela rinnovata e rinvigorita dell'indissolubilità: e questo mandato papale, senza dubbio, esprimeva "la convinzione che nell'attualità (normativa e di prassi) vi sia un disequilibrio

¹⁹³ Cfr. DC, art. 23 § 2: "*quo in casu in propria dioecesi Episcopus potest sectionem instructoriam instituere cum uno vel pluribus auditoribus et notario, ad probationes colligendas et actus notificandos*"; R.L. BURKE, *The Service of the Apostolic Signatura in the Church and the Ministry of Justice of the Diocesan Bishop*, in *The Jurist* 74 (2014), 1, pp. 16-17.

¹⁹⁴ J. HERRANZ CASADO, intervento dell'8 ottobre 2001 (contributo *online* in www.vatican.va).

¹⁹⁵ Cfr. in proposito R.L. BURKE, *Il processo di nullità canonica del matrimonio come ricerca della verità*, in R. Dodaro (a cura di), *Permanere nella verità di Cristo*, cit., p. 218.



a svantaggio della indissolubilità, cui rimediare”¹⁹⁶. È in questa luce che vanno quindi interpretate tutte le esplicitazioni e i chiarimenti che l’Istruzione offre ai Vescovi e ai ministri dei tribunali, ed è a tal fine che si ritiene debbano operare: sono proprio *queste* scelte - nel caso in esame, la formazione di personale, l’indipendenza dei tribunali, l’invito all’astensione rivolto ai Vescovi - a essere intese come un modo ulteriore di garantire il *favor matrimonii*, secondo il desiderio di Giovanni Paolo II. Pertanto anche lo scoraggiare apertamente il Vescovo dal giudicare personalmente non rappresenta una fisima del legislatore di turno, o un mero omaggio a una pur lunga tradizione in tal senso, bensì il frutto di un ampio studio e di un attento esame della prassi, giunti a riconoscere in questo delicato rapporto di “identità-indipendenza”¹⁹⁷ l’equilibrio più adeguato *ad tuendam indissolubilitatem*.

6 - Conclusioni

Il culmine dello sviluppo storico che si è preso in esame - l’art. 22 § 2, DC - rappresenta dunque un evidente punto di frizione con il III criterio fondamentale del *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* da cui si sono prese le mosse¹⁹⁸. Spesso trascurato nei commenti successivi alla promulgazione della novella, quando non inteso solamente come una sorta di “limite” da superare¹⁹⁹, questo articolo dell’Istruzione voluta da Giovanni Paolo II non costituiva certo un corpo estraneo inserito nel tessuto dello *ius Ecclesiae*, bensì - al contrario - il logico punto d’arrivo di un percorso plurisecolare che, anche (o soprattutto?) per loro consapevole iniziativa, aveva progressivamente indotto i pastori delle Chiese locali a non esercitare più di persona l’ufficio di giudici nelle cause giudiziarie (specie matrimoniali), riservandosi i compiti di provvedere alle nomine degli operatori giudiziari e di vigilare sull’operato di questi (come del resto negli ambiti, pur di

¹⁹⁶ G.P. MONTINI, *Dall’Istruzione Provida Mater*, cit., p. 40.

¹⁹⁷ Cfr. M.Á. ORTIZ, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali (artt. 22-32)*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *Il giudizio*, cit., *Parte seconda: la parte statica del processo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 67-68.

¹⁹⁸ Come rileva B. GONÇALVES, *La responsabilité*, cit., p. 183, su questo punto “le motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus* prend l’exact contre-pied de l’instruction de 2005”. Nel generale silenzio calato sul secondo paragrafo di questo articolo, è stato W.L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis’ 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist* 75 (2015), 1, p. 463, a evidenziarne l’abrogazione.

¹⁹⁹ Cfr. per esempio J. HORTA ESPINOZA, *Prima analisi della Riforma del processo canonico di nullità del matrimonio*, Pontificia Università Lateranense, 13 ottobre 2015 (contributo online in www.iuscanonicum.it).



cruciale importanza, della formazione dei candidati al sacerdozio e dell'amministrazione economica della diocesi²⁰⁰). La modalità di esercizio della potestà giudiziale tramite figure e organi stabilmente costituiti ha rappresentato una via che - seppure fissata nella sua veste normativa in tempi piuttosto recenti - ha plasmato la fisionomia della giustizia ecclesiastica ormai molti secoli orsono. Il sistema *per alios* è perciò storicamente consolidato e frutto di un lungo rodaggio: un percorso che le codificazioni novecentesche avevano infine portato a maturazione, provvedendo a definire con cura i requisiti e i doveri degli operatori dei tribunali, con particolare riguardo alle cause matrimoniali.

È dunque evidente come la prospettiva della nuova disciplina si discosti dal cammino che si è cercato di presentare in queste pagine. Certamente l'Ordinario diocesano, *iudicem agens* nel processo più breve, si giova del contributo di altre figure²⁰¹, e in questo potrebbe cogliersi un vago riflesso di quanto poteva accadere nel primo millennio cristiano, allorquando - come si è visto - i Vescovi dirimevano le controversie con l'aiuto di altri chierici. Va poi ricordato che a tale rito processuale dovrebbe ricorrersi con grande prudenza (ma è davvero questo l'intento del legislatore?²⁰²), affinché il processo *ordinario* possa restare effettivamente tale²⁰³; una considerazione, quest'ultima, peraltro messa in dubbio dai primi dati statistici provenienti dalle diocesi del mondo, che evidenziano una certa difformità nel ricorso al *processus brevior*, con picchi che non lasciano affatto pensare a un impegno sporadico del Vescovo diocesano nei giudizi matrimoniali²⁰⁴. A ogni modo, lo scopo precipuo di queste pagine

²⁰⁰ Lo ha rilevato con lucidità **M. MINGARDI**, *Il ruolo del vescovo diocesano*, cit., pp. 93-94.

²⁰¹ Per un'esauriente trattazione dell'organico del giudizio *coram Episcopo* cfr. **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., pp. 79-100.

²⁰² Cfr. **G. BONI**, *La recente riforma, parte seconda*, cit., p. 2.

²⁰³ Cfr. **C. MORÁN BUSTOS**, *El proceso «brevior» ante el Obispo Diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 41 (2016), pp. 51-52.

²⁰⁴ Se, infatti, l'Arcivescovo di Torino ha giudicato con rito abbreviato 2 cause nel corso del 2016, peraltro rinviandone una al processo ordinario (cfr. **C. NOSIGLIA**, *Intervento del Moderatore all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese*, 18 marzo 2017, contributo online in www.terp.it, p. 3), nella diocesi di San Diego (California, USA) sono state deferite al Vescovo nello stesso arco di tempo ben 19 *processus breviores* (cfr. **D. MORRIS-YOUNG**, *Annulment reform seems to cultivate change of culture*, 5 giugno 2017, contributo online in www.ncronline.org). Parrebbe dunque di riscontrare, in germe, una sperequazione analoga a quella evidenziata per il processo documentale da **M. DEL POZZO**, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in H. Franceschi, M.Á. Ortiz (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Edizioni Santa Croce, Roma 2009, pp. 465-



non consisteva nell'esaminare quanto autenticamente *personale* possa davvero essere la decisione del Vescovo nel *processus brevior*, né quanto ciò possa rivelarsi effettivamente foriero di difficoltà, disagi e disomogeneità di prassi. Ciò che si è voluto evidenziare in modo particolare è che la *mens legislatoris* alla base dell'art. 22 dell'Istruzione *Dignitas connubii*, a ben vedere, si fondava su una continuità con la tradizione canonica che viceversa - benché si sia cercato di affermare il contrario - il nuovo processo affidato alle cure del Vescovo diocesano non può certo vantare²⁰⁵; quanto poi, nel merito della procedura, quest'ultimo potrà effettivamente dare luogo alle difficoltà paventate da alcuni Autori fin da prima della sua introduzione²⁰⁶, è (e deve restare) oggetto di un dibattito che continuerà a svilupparsi con la progressiva applicazione di questa riforma di Papa Francesco.

Ipse Episcopus iudex: return to the canonical tradition?

ABSTRACT. The new procedural norms for marriage nullity approved by Pope Francis invested the diocesan Bishop with a peculiar role, adding to his previous duties in the judicial sphere that to judge personally in the new *processus brevior*. Bishops have always been considered the "natural judges" in their dioceses, but this task was previously exercised by appointing the tribunal staff and supervising the judicial activity. Some Authors have affirmed - referring, for example, to the ancient *episcopalis audientia* - that with this reform a longtime practice of the Church was restored. However, a more accurate study of the evolution of the episcopal *potestas iudicandi* through the centuries reveals a progressive and conscious devolution of its daily exercise to specialized clerics and colleges, exclusively dedicated to their functions. This trend, transposed in the 1917 Code of Canon Law and

466.

²⁰⁵ Risulta perciò ostico inquadrare l'*ipse Episcopus iudex* in quella *ermeneutica della continuità* incoraggiata, nell'approcciarsi al complesso della riforma, da **D. MAMBERTI**, *Presentazione*, in E.B.O. Okonkwo, A. Recchia (a cura di), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, *Quaderni di Ius Missionale* 9, Urbaniana University Press, Roma, 2016, pp. 9-10.

²⁰⁶ Suonano oggi premonitori i timori di **A. GIRAUDO**, *Risposte al questionario per il Sinodo. Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?*/6, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 28 (2015), 3, p. 324: "ritengo che la proposta di affidare al vescovo diocesano le dichiarazioni di nullità, siano anche solo quelle ritenute notoriamente tali, provochi ulteriori problemi e rischi di diventare una ferita all'ordinamento ecclesiale. [...] La norma canonica riconosce il vescovo come il giudice di prima istanza nelle cause di nullità [...], ma si è ritenuto opportuno indicare che tale potestà il vescovo non la eserciti personalmente [...]. In tale opportunità si può leggere la necessità per il vescovo di non assumersi un compito così complesso e gravoso, di potersi avvalere di esperti, di non correre il rischio di esercitare una potestà facendo favori di persone".

42



confirmed in the present Code promulgated after the Second Vatican Council, has been lastly strengthened in the Instruction *Dignitas connubii* approved by John Paul II.

PAROLE CHIAVE: processi matrimoniali, Papa Francesco, Vescovo, *episcopalis audientia*, potestà giudiziaria.